

PROFESSIONE GEOMETRA

News



Informazioni e approfondimenti
professionali a cura della

ASSOCIAZIONE

Consulta Nazionale Femminile
"DONNE GEOMETRA"

Consiglio Nazionale Geometri
e Geometri Laureati
presso Ministero della Giustizia

Indirizzo Web :
www.donnegeometra.it

N.7 | 08

editoriale	Pg.2
consiglio nazionale geometri e geometri laureati: nuove strategie per il futuro della nostra professione	Pg.3
la manovra finanziaria estiva	Pg.3
conversione in legge del d.l. 97/2008 : importanti proroghe di termini	Pg.7
modello unico digitale dell'edilizia	Pg.8
nuovo disegno di legge per adeguare la qualità architettonica italiana agli standard europei	Pg.8
norme tecniche sul legno	Pg.9
convertito in legge il d.l. 93/2008	Pg.9
ici abitazione principale: ravvedimento gratis fino al 26 agosto	Pg.9
studi di settore: pronto il software per i contribuenti anomali	Pg.9
adempimenti fiscali : niente versamenti sotto l'ombrellone	Pg.10
dall'agenzia delle entrate : risoluzioni	Pg.11
tarsu: applicazione e cessazione	Pg.13
istat - indice prezzi al consumo giugno 2008	Pg.13
guida fiscale alle agevolazioni per i disabili	Pg.14
dalla presidenza del consiglio dei ministri - dipartimento per le pari opportunità - essere madri disabili	Pg.14
consiglio nazionale geometri e geometri laureati - bando di concorso internazionale per la progettazione del logo	Pg.15
cittadini e pubblica amministrazione: il progetto "reti amiche"	Pg.15
sentenze	Pg.16
estimo immobiliare basato sugli standard internazionali	Pg.21
italiani malati di lavoro	Pg.22
conti dormienti	Pg.22
patente, libretto ed ecodoc	Pg.22
notizie, curiosità, suggerimenti (computer, viaggi, salute)	Pg.23
approfondimento : BIOEDILIZIA	Pg.31



L'Associazione Consulta Nazionale Femminile "Donne Geometra" augura a tutti BUONE FERIE



Associazione Consulta Nazionale Femminile
 "Donne Geometra"
 sede operativa :
 Via Barberini n. 68 - 00187 Roma
 C.f. 91113430408

Tutti i numeri precedenti, possono essere scaricati direttamente dal sito: www.donnegeometra.it

Carissimi Colleghi,
 da qualche anno a questa parte, lo sport degli italiani è il *pessimismo*. Siamo un popolo secondo la tradizione allegro, che si va pian piano trasformando in menagramo, propenso a vedere tutto grigio e a scaricare le responsabilità su governo, clima, sciecchi e immigrati. Insomma, i nostri malumori e i nostri guai dipendono tutti dall'esterno. E' facile che un individuo o anche una nazione si abbandonino allo scoraggiamento puntando i riflettori sugli aspetti negativi della loro esistenza, fino a godere dei propri mali.

"E 'l naufragar m'è dolce i questo mare" recita uno dei versi più famosi di *Giacomo Leopardi*, poeta pessimista, che tuttavia morì per un'indigestione di gelati.

Da qualche anno a questa parte il gioco preferito dagli italiani è la lamentazione, puntellata da presunti dati statistici che dimostrerebbero il nostro irreversibile declino rispetto agli altri Paesi.

"Vuoi mettere la puntualità delle ferrovie svizzere!" dice l'uno. "Vuoi mettere la vitalità dell'economia irlandese!" dice l'altro.

Poi, se si consultano i dati reali, si scopre che, su 194 Paesi, siamo tra i primi 30 più industrializzati, che compongono l' *Ocse* e siamo tra i primi otto più importanti che compongono il *G8*. Si realizza che la Svizzera è grande quanto il Lazio per cui portare un treno da Berna a Zurigo è ben più facile che farlo arrivare da Agrigento a Domodossola, compreso lo stretto di Messina. Si scopre che il reddito pro-capite di un *irlandese* è *ben minore* di quello di un *italiano*. L'allarmismo consuma, chi non ha progetti e desiderio di rinnovarsi...qui non è la crisi che impone un cambiamento di rotta, ma l'evoluzione dei tempi che obbliga a ridefinire nuovi codici e regole.

Noi Geometri l'abbiamo capito!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

La lungimiranza è nel nostro Dna e questa ci ha suggerito indirizzi utili e indispensabili per modificare l'abito che ci permetterà di essere competitivi nel futuro mondo economico-sociale-politico.

L'assemblea nazionale dei Presidenti del mese di Luglio, né è stata la dimostrazione! Nella Sala Trilussa della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza di Roma, i rappresentanti del popolo dei geometri italiani liberi professionisti all'unanimità hanno ritenuto votare a favore delle modifiche dell'Ordinamento, con ampio e incondizionato mandato al Consiglio Nazionale per modificare l'art. 7 e 16 del R.D.

Le Associazioni riconosciute a pieno titolo, saranno attori coinvolti in questo processo di modificazione e la nostra Associazione compresa nel *pull* ha contribuito a sfoderare suggerimenti e riflessioni.

Grazie Presidente, grazie consiglieri....saremo al vostro fianco, perché siamo convinti di camminare sulla strada che ci consentirà di restare in quota. Siamo *con* e *per* il vostro ottimismo....perché non crediamo al buio dei tempi...siamo infatti convinti che la nostra Categoria ha tutti i talenti per rinnovarsi e non restare in un cono d'ombra....condizione riservata ai pessimisti che non hanno l'intuito di giocare le carte sul tavolo delle sfide meditate e ragionate. Avanti tutta...l'evoluzione ci attende...tutto muta nel tempo e noi siamo pronti a **trasformarci!!!**

Noi della Redazione "Donne Geometra"



CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI: NUOVE STRATEGIE PER IL FUTURO DELLA NOSTRA PROFESSIONE

Pieno mandato al Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati è stato espresso da tutti i Presidenti nella riunione del 15 luglio u.s., sui due importanti temi all'ordine del giorno: l'iscrizione all'albo dei pubblici dipendenti e le modifiche all'art. 16 del vigente Regolamento Professionale, nuove strategie per la definizione delle competenze del Geometra e del Geometra laureato.

E' partita da qui la sfida di *rinno* *evoluzione* del **geometra del nuovo millennio**; strategie condivise e una agenda di "buona politica" per mantenere una posizione di rilievo all'interno di un mercato economico nazionale e internazionale in completa evoluzione.

Attivare un progetto di riforma con l'inserimento nei nostri albi, seppure Speciali, dei Geometri Dipendenti pubblici - pur con il divieto di esercitare la libera professione - assoggettati così a doveri e obblighi imposti a noi professionisti, quali il rispetto del Codice Deontologico, l'obbligo della formazione continua, il versamento dei contributi pensionistici previsti dalla nostra cassa di Previdenza, appare il primo elemento fondamentale per un rafforzamento della Categoria tutta, in sinergia con un *restyling*, diventato ormai obbligatorio, del Regolamento professionale. Alla vigilia del nostro 80° anniversario, infatti, occorre affiancare alle competenze già conosciute e consolidate di cui all'art. 16, nuove competenze, nuovi campi di azione, in linea con la profonda metamorfosi e evoluzione del mercato e della società.

La strada per garantire alla Categoria una adeguata professionalità specializzata è sicuramente quella della formazione permanente, che deve avere il livello equivalente alla specializzazione universitaria, in modo che in futuro non si rimarchi tanto il titolo quanto la caratteristica della qualità.

Nel processo di trasformazione, un ruolo importante è stato riconosciuto anche alle Associazioni di Categoria (Geoval, Agit, Agicat, Geosecurity, GeoConsulta "Donne Geometra", Geosport, Geoweb) le quali, ciascuna nel proprio specifico campo, sarà un serbatoio effervescente di idee e strategie da sviluppare in concerto con il Consiglio Nazionale.

E' solo l'inizio di una grande sfida tutta da ridisegnare e realizzare INSIEME.

LA MANOVRA FINANZIARIA ESTIVA

Emanate le nuove disposizioni urgenti in materia di sviluppo economico, semplificazione, competitività, stabilizzazione della finanza pubblica e perequazione tributaria. E' quanto prevede il Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 - pubblicato in Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147 (il disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera il 24 luglio scorso e in questi giorni è in discussione al Senato) che, insieme al Disegno di legge collegato, compone la c.d. manovra d'estate: una finanziaria triennale che ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo economico, semplificare e razionalizzare l'organizzazione amministrativa, restituire potere d'acquisto alle famiglie.

Ecco le principali novità di interesse professionale:

SOPPRESSIONE ELENCHI CLIENTI E FORNITORI

Tra i diversi interventi del decreto legge n.112/08, certamente uno dei più attesi è la soppressione dell'obbligo di invio degli elenchi clienti e fornitori: dopo un anno transitorio (il 2006) di applicazione parziale, con riferimento al 2007 sono stati interessati da tale obbligo la quasi totalità dei contribuenti possessori di partita Iva.

A seguito di tale soppressione, le operazioni poste in essere nel corso del 2008 - tanto quelle attive (fatture emesse), quanto quelle passive (fatture ricevute) - non saranno oggetto di alcuna specifica comunicazione. Restano al contrario in vigore gli altri adempimenti dichiarativi, in particolare la dichiarazione Iva e la comunicazione annuale dati Iva.

Sanzioni

Il D.L. n.112/08, oltre ad eliminare l'obbligo di presentazione, sopprime altresì la disposizione che prevedeva la sanzione applicabile alle irregolarità commesse (comunicazioni non effettuate ovvero incomplete).

Peraltro, la non sanzionabilità deve ricavarsi anche dal principio del favor rei (non punibilità di un fatto che non costituisce più violazione punibile in base ad una legge sopravvenuta).

In particolare, l'eliminazione della sanzione risolve un problema diffuso. Gli elenchi recentemente inviati riguardavano i documenti datati 2007: si presentava il rischio di vedersi comminata una sanzione per le fatture 2007 ricevute e registrate successivamente al termine di invio degli elenchi; oggi questo rischio viene meno.

NUOVI LIMITI ANTIRICICLAGGIO

Limite € 12.500,00

Il decreto legge n.112/08, con decorrenza 25 giugno 2008, ha riportato a € 12.500,00, rispetto al precedente limite di € 5.000,00 entrato in vigore lo scorso 30 aprile 2008, il limite per:

- il trasferimento di contanti;
- l'utilizzo di assegni non trasferibili (oltre tale limite l'assegno dovrà essere obbligatoriamente "non trasferibile" e quindi non potrà essere oggetto di girata);
- il saldo dei libretti al portatore.

Per espressa previsione normativa, tale limite potrà essere modificato dal Ministro dell'economia e delle finanze.

È previsto poi un limite di € 2.000,00 per le operazioni poste in essere sul circuito Money transfer, innalzato a € 5.000,00 se viene provata la congruità dell'operazione in ragione delle condizioni economiche di chi la pone in essere.

Assegni

Oltre al ripristino del vecchio limite di € 12.500,00 per l'utilizzo dei moduli liberi (ossia quelli trasferibili), la disciplina sull'utilizzo dell'assegno è stata interessata da un'ulteriore modifica: ciascuna **girata** potrà essere effettuata semplicemente apponendo la firma, **senza indicazione del codice fiscale**.

Qualora il contribuente utilizzi un assegno aggiornato alla precedente normativa, basterà apporre la firma per girata, tralasciando la parte in cui si richiede l'indicazione del codice fiscale.

Occorre comunque ricordare che i libretti di assegni emessi dalle banche saranno di norma "non trasferibili"; per ottenere libretti "liberi" sarà necessario fare apposita **richiesta** scritta e sarà applicabile l'imposta di bollo pari ad € 1,50 per ciascun assegno.

Rimane in vigore la regola che vincola l'assegno emesso **a favore del traente** (ossia il titolo in cui nello spazio destinato al beneficiario viene indicato "a me stesso" o "a me medesimo"): tale titolo può essere incassato **esclusivamente dal traente stesso**, senza alcuna possibilità di girarlo a soggetto diverso rispetto alla banca che effettuerà il pagamento.

INCASSO PARCELLE PROFESSIONISTI E USO DEL CONTO CORRENTE

Il decreto legge n.112/08 è intervenuto sulle modalità di incasso delle parcelle da parte dei professionisti e, di conseguenza, sulle regole di utilizzo del conto corrente da parte di questi.

Incasso parcelle in contanti

Il D.L. n.223/06 aveva introdotto, a carico dei professionisti (anche in forma associata), l'obbligo di incasso delle parcelle superiori a una determinata soglia attraverso strumenti tracciabili (assegni non trasferibili, bonifici, altre modalità di pagamento bancario o postale e sistemi di pagamento elettronico quali carte di credito); tale disposizione prevedeva un'entrata in vigore scaglionata, in quanto il limite per l'incasso in contanti era inizialmente stabilito a € 1.000,00 e sarebbe sceso a € 500,00 a decorrere dallo scorso 01/07/08, per arrivare a € 100,00 a partire dal prossimo 01/07/09.

A decorrere dal 25 giugno 2008 è soppresso tale vincolo: i professionisti possono quindi tornare ad incassare le parcelle anche attraverso i **contanti**, indipendentemente dall'importo della parcella emessa.

Uso del conto corrente

Il medesimo D.L. n.223/06 aveva introdotto, per i professionisti, l'obbligo di utilizzo del conto corrente nell'ambito della propria attività; è comunque bene ricordare che tale conto corrente, come aveva precisato l'Agenzia delle Entrate, non doveva necessariamente essere dedicato ma, al contrario, poteva essere utilizzato anche per la sfera privata (personale o familiare) del professionista.

Con la soppressione di tale obbligo viene meno la necessità di utilizzare il conto corrente per l'attività professionale, ma si ricorda che rimane in vigore la disposizione riguardante l'accertamento bancario, relativamente a versamenti non giustificati o prelevamenti eccedenti l'importo ragionevolmente riconducibile alla sfera personale.

Si invita quindi la gentile clientela a continuare a **gestire con la massima attenzione prelevamenti e versamenti** sui propri conti correnti.

CESSIONI E LOCAZIONI DI FABBRICATI - SI AFFRANCANO DALL'OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE IMPIANTI

La manovra estiva porta semplificazioni burocratiche nei trasferimenti di immobili.

Infatti, abrogando una recentissima disposizione del D.Lgs. n.37/08, viene stabilito che non sia più necessario, in occasione del trasferimento di immobili, informare il soggetto che ne entra in possesso, o comunque li utilizza, dello stato degli impianti.

Non sarà più nemmeno necessario, in sede di rogito notarile, inserire le indicazioni in merito alla consapevolezza dello stato degli impianti, per traslare l'obbligo di adeguamento a carico dell'acquirente, esonerando il cedente da eventuali responsabilità.

Ciò comporterà un'innegabile semplificazione nell'immediato per coloro che stipulano contratti di locazione o debbono provvedere alla cessione di fabbricati.

Deve essere segnalato, tuttavia, che la norma annuncia una completa revisione delle disposizioni in materia. Infatti, entro il 31 marzo 2009, uno o più decreti avranno il compito di:

1. **disciplinare** il complesso delle disposizioni in materia di attività di installazione di impianti all'interno degli edifici, prevedendo semplificazioni per le abitazioni ad uso privato e per le imprese;
2. **definire un sistema di reali verifiche** degli impianti stessi, al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori;
3. **revisionare la disciplina sanzionatoria** per gli obblighi di cui sopra.

SEMPLIFICAZIONI PRIVACY

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del 19 giugno scorso, emanato dal Garante della Privacy, le piccole e medie imprese, i professionisti e gli artigiani (ma è interessata anche la Pubblica amministrazione) potranno godere di importanti semplificazioni su alcuni adempimenti previsti in materia di legge sulla Privacy (D.Lgs. n.196/03), con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze di chi, soprattutto in ragione delle proprie ridotte dimensioni, percepiva come troppo onerosi e burocratici tali obblighi. In particolare il pacchetto di misure si occupa dell'informativa, della richiesta del consenso, e della designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali.

Peraltro sono in arrivo ulteriori semplificazioni per il D.P.S. (documento programmatico sulla sicurezza) e per la disciplina delle misure minime di sicurezza, anch'esso in animo di essere snellito e semplificato. In questo senso il Garante ha invitato il Governo a recepire un'apposita modifica della norma.

L'informativa

Rilevante è la novità in base alla quale il Garante invita a fornire un'informativa "breve", sia oralmente, sia utilizzando gli spazi liberi nel materiale cartaceo e nella corrispondenza normalmente utilizzata per le finalità amministrative e contabili. Questo almeno nella fase iniziale, rinviando poi ad un eventuale testo più articolato, agevolmente consultabile e senza oneri: viene fatto l'esempio del sito internet, piuttosto che del messaggio preregistrato accessibile da un numero telefonico gratuito. Il Garante suggerisce per l'informativa "breve" il seguente testo tipo:

I SUOI DATI PERSONALI

Utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i dati che la riguardano esclusivamente per nostre finalità amministrative e contabili, anche quando li comunichiamo a terzi. Informazioni dettagliate, anche in ordine al suo diritto di accesso e agli altri diritti, sono riportate su ...

Il Consenso

Il Garante ha individuato un nuovo caso di esonero dalla richiesta di consenso all'interessato, stabilendo che le aziende private, che abbiano venduto un prodotto o un servizio, possono utilizzare, senza il consenso, i recapiti di posta cartacea dell'interessato (rimane vietato l'uso del telefono) per inviare materiale pubblicitario, vendere prodotti, fare ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. Questo a condizione che l'attività promozionale sia connessa a beni e servizi analoghi a quelli oggetto della vendita originaria, e che l'interessato sia opportunamente informato circa la possibilità di opporsi a questo, in ogni momento e in modo agevole e gratuito. Ricordiamo che rimangono i casi tipici di esenzione, quali:

- se il trattamento dei dati è svolto per adempiere ad obblighi contrattuali o normativi, o comunque per ordinarie finalità amministrative e contabili;
- se i dati trattati provengono da pubblici registri o elenchi conoscibili da chiunque, oppure sono relativi allo svolgimento di attività economiche dell'interessato.

Gli incaricati del trattamento dei dati personali

Sono state semplificate anche le procedure per la designazione degli incaricati del trattamento dei dati personali: è sufficiente un solo atto laddove la nomina riguardi una pluralità di soggetti, evitando singoli atti circostanziati relativi distintamente a ciascun incaricato.

RISCOSSIONE E ACCERTAMENTO

Il decreto legge n.112/08 interviene in maniera sostanziale a modificare alcune disposizioni in materia di riscossione e di accertamento; i messaggi sono positivi per alcuni versi e negativi per altri.

Vediamoli nel dettaglio.

Riscossione: abolito l'obbligo di prestare garanzia per importi elevati

Come annunciato nei mesi scorsi, è stato abolito l'obbligo di fornire garanzia sotto forma di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa o di ipoteca volontaria per ottenere la rateazione di somme iscritte a ruolo per importi superiori a € 50.000,00.

Pertanto, per qualsiasi cartella esattoriale di competenza di Equitalia: *(vedi le istruzioni anche su "Professione Geometra n.6/08")*

- è in teoria sempre possibile richiedere il pagamento rateale;
- il beneficio spetta a condizione che il contribuente sia in grado di dimostrare la temporanea difficoltà ad adempiere in modo integrale all'obbligazione;
- l'analisi viene espletata, dall'agente per la riscossione, mediante utilizzo dell'Ise (Indicatore della Situazione Economica) per le persone fisiche private, oppure di appositi indici di bilancio per le imprese;

dai risultati dipende tanto la concessione della rateazione, quanto il numero di rate concesse. In particolarissime ipotesi, è comunque possibile ottenere la rateazione anche in carenza dei suddetti presupposti. È da ricordare che, per espressa previsione normativa, le precedenti garanzie già prestate prima dell'entrata in vigore del D.L. mantengono la loro validità.

Definizione in via breve degli accertamenti: ulteriori agevolazioni per chi paga senza discutere

Allo scopo di snellire il contenzioso, il legislatore ha proposto una nuova possibilità di definizione immediata dei PVC (Processi Verbali di Constatazione).

Le peculiarità della novità consistono:

- nella necessità di presentare specifica istanza entro 30 giorni dalla notifica del verbale;
- nell'obbligo di definire in via integrale le contestazioni, accettandole indistintamente;
- nella possibilità di beneficiare di una riduzione delle sanzioni alla metà, rispetto alla misura applicabile in accertamento con adesione (quindi ad 1/8);
- nella possibilità di pagare il debito ratealmente, senza fornire garanzie.

Ad una prima analisi, il provvedimento non appare di grande interesse, in quanto fortemente vincolante. Tuttavia, richiamiamo l'attenzione dei Sigg.ri Clienti sulla scadenza davvero breve per poter svolgere qualsiasi ragionamento in merito; pertanto, non appena dovesse essere notificato un PVC, si prega di prendere immediatamente contatto con lo Studio per le valutazioni del caso.

Redditometro: anche i Comuni segnalano le posizioni sospette

Già da tempo l'Amministrazione ripone grande attenzione al c.d. redditometro, vale a dire una forma di accertamento che consente al fisco di ricostruire il reddito di un soggetto sulla base di determinati indicatori di spesa (autovetture, abitazioni, colf, investimenti patrimoniali, assicurazioni, ecc.).

Senza entrare nel dettaglio tecnico, si vuole solo rammentare alla clientela che la difesa verso tali forme di accertamento non è per nulla semplice, fondandosi il ragionamento su un argomento molto logico (per poter spendere, il contribuente deve avere dichiarato dei redditi o dimostrarne il possesso senza che vi fosse obbligo dichiarativo). Molti dati, nonostante non vi sia più obbligo di indicazione nel modello Unico, sono già nella disponibilità del fisco, mediante l'incrocio di numerose banche dati; inoltre, i Comuni potranno segnalare l'esistenza di posizioni particolarmente anomale, ricevendo in cambio una quota parte delle eventuali entrate definitivamente recuperate.

Molte risorse sono state stimate come possibili entrate da tali controlli e, per conseguenza, gli uffici si concentreranno su tali aspetti. Pertanto, appare ancor più importante che ciascun soggetto valuti la propria posizione in generale, eventualmente predisponendo tutta la documentazione di supporto che possa risultare un domani utile per poter giustificare gli esborsi effettuati.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Il decreto legge 112/08 è intervenuto in modo incisivo in materia di lavoro e previdenza, seguendo due direttive principali: la semplificazione documentale, con l'istituzione di un libro del lavoro unico in sostituzione degli attuali libri obbligatori e l'abolizione di una serie di adempimenti amministrativi, come la procedura telematica per la presentazione delle dimissioni e la flessibilità, sia mediante il ripristino di contratti in precedenza abrogati, come il lavoro intermittente, sia mediante una riforma della normativa in materia di orario di lavoro, di lavoro a tempo determinato e di apprendistato. Tra le novità si segnala anche l'abrogazione del divieto di cumulo tra pensione e reddito di lavoro dipendente.

Abolizione del divieto di cumulo tra pensione e redditi di lavoro (art.19)

Dal 1° gennaio 2009 le pensioni di anzianità; le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne; le pensioni di vecchiaia, liquidate con un'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni e le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti di età pari o superiore a 65 anni se uomo o a 60 se donna, potranno essere oggetto di cumulo totale, e senza il rispetto di determinati vincoli o requisiti, come prevedeva la normativa previgente, con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. L'instaurazione di un rapporto di lavoro, autonomo o subordinato, non determinerà più la perdita del diritto di percepire il trattamento pensionistico. Il divieto di cumulo permane esclusivamente per le pensioni di reversibilità.

Istituzione del libro unico del lavoro (art.39)

Non appena saranno emanate, entro 30 giorni a decorrere dal 25 giugno 2008, le regole operative mediante decreto ministeriale, i datori di lavoro privati, esclusi quelli domestici, dovranno istituire, in sostituzione dei vecchi libri paga e matricola, il libro unico del lavoro (LUL) nel quale iscrivere tutti i lavoratori subordinati, compresi i lavoratori a domicilio, i collaboratori coordinati e continuativi, a progetto e non, e gli associati in partecipazione con apporto di lavoro. In particolare dovranno essere annotati i seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale e, ove ricorrano, la qualifica e il livello, la retribuzione base, l'anzianità di servizio, nonché le relative posizioni assicurative, le retribuzioni in denaro e in natura, i rimborsi spese, le trattenute fiscali e contributive, l'ANF e le prestazioni temporanee, gli straordinari e i premi, il calendario delle presenze. Cambiano anche i termini per le registrazioni obbligatorie: il libro unico dovrà infatti essere compilato, per ciascun mese, entro il 16 del mese successivo. Copia delle scritturazioni effettuate nel libro unico deve essere consegnata al lavoratore. Le attuali disposizioni in materia di libri paga e matricola, e i relativi obblighi di registrazione, verranno meno solo all'effettiva entrata in vigore del libro unico del lavoro (LUL). Si ricorda,

infine, che l'obbligo della tenuta del libro dei lavoratori mobili è assolto con l'istituzione del libro unico del lavoro e, pertanto, non sarà più necessario un apposito registro.

In caso di violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del LUL, sul luogo di lavoro, ovvero presso lo studio del professionista, è prevista la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.500,00. L'omessa esibizione agli organi di vigilanza è punita con la sanzione amministrativa da € 200,00 a € 2.000,00. I consulenti abilitati (di cui all'art.1, co.4, della L. n.12 dell'11 gennaio 1979) che, senza giustificato motivo, non ottemperino entro quindici giorni alla richiesta degli organi di vigilanza di esibire la documentazione in loro possesso, sono puniti con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 2.000,00. In caso di recidiva della violazione la sanzione varia da € 500,00 a € 3.000,00.

La tenuta dei documenti di lavoro presso i professionisti (art.40)

La documentazione dei datori di lavoro può essere tenuta presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti, indicati dall'art.1, co.1, della L. n.12/79, previa comunicazione, alla Direzione Provinciale competente per territorio, delle generalità dell'incaricato e del luogo ove si trovano detti documenti.

La comunicazione dei dati del rapporto di lavoro all'assunzione (art.40)

A decorrere dal 25 giugno 2008, i datori di lavoro sono tenuti a consegnare al lavoratore, prima dell'inizio dell'attività di lavoro, una copia della comunicazione di avvenuta assunzione inviata al centro per l'impiego. Tale obbligo può essere assolto con la consegna della copia del contratto individuale di lavoro.

L'abrogazione della procedura telematica per le dimissioni del lavoratore (art.39)

A decorrere dal 25 giugno 2008, i lavoratori, per presentare le proprie dimissioni volontarie, non dovranno più utilizzare la procedura telematica MDV (L. n.188 del 17 ottobre 2007) e potranno utilizzare un qualsiasi documento in forma libera, nel quale risulti formalizzata la volontà di cessare il rapporto di lavoro.

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 97/2008 - IMPORTANTI PROROGHE DI TERMINI

Il Senato ha approvato con modificazioni e trasmesso alla Camera per l'approvazione definitiva la legge di conversione del D.L. 97/2008, recante disposizioni in materia fiscale, di proroga di termini a di allocazione della spesa pubblica.

Dal testo esaminato risultano confermate le disposizioni, concernenti la responsabilità solidale appaltatore-subappaltatore (art. 3, comma 8), la proroga dell'obbligo di comunicazione dei dati di infortunio sul lavoro (art. 4, comma 2) e l'abrogazione delle norme in materia di appalti pubblici (art. 4, comma 5).

Nel nuovo articolato della norma sono state inserite alcune importanti disposizioni:

Proroga disposizioni inerenti la valutazione dei rischi

Secondo il nuovo comma 2-*bis* dell'art. 4, le disposizioni inerenti la valutazione dei rischi previste dal D. Leg.vo 81/2008 (T.U. Sicurezza), nonché le relative sanzioni, saranno efficaci a decorrere dal **1.1.2009**, e non più dal **29.7.2008**, come originariamente previsto dal comma 2 dell'art. 306 dello stesso D. Leg.vo 81/2008.

Proroga dei termini per la rivalutazione dei terreni edificabili

In riferimento alla rivalutazione dei terreni edificabili, il nuovo comma 9-*ter* dell'art. 4, oltre a prorogare ulteriormente dal 20.7.2008 al **31.10.2008** il termine per la redazione e il giuramento della perizia, proroga anche il termine per il versamento rateizzato dell'imposta sostitutiva, ora anch'esso fissato al 31.10 di ciascun anno del triennio 2008-2010.

Ulteriori proroghe termini

La norma riproduce inoltre alcune disposizioni già inserite nell'articolato del D.L. 113/2008, concernente la proroga di termini vari. In particolare, nel nuovo art. 4- *bis* sono inserite le seguenti proroghe:

Antincendio strutture ricettive

Prorogato al **30 giugno 2009** il termine entro il quale le attività ricettive esistenti con oltre venticinque posti letto devono completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi (lettere b) e c) del punto 21.2 della regola tecnica di prevenzione incendi per le attività ricettive turistiche di cui al D.M. 9/4/1994 e successivo aggiornamento D.M. 6/10/2003 . Requisito per poter usufruire della proroga è aver già presentato entro il 30/06/2005 la richiesta di nulla osta ai Vigili del Fuoco.

Arbitrato negli appalti pubblici

Prorogato al 31.12.2008 il termine di cui all'art. 15 della L. 31/2008, precedentemente in scadenza il 30.6.2008, per l'applicazione delle disposizioni concernenti l'abolizione dell'istituto dell'arbitrato negli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture, introdotte dall'art. 3, commi 19-25 della L. 244/2007 - Legge finanziaria 2008. In altri termini è ancora possibile il ricorso alla clausola arbitrale fino alla suddetta data del 31.12.2008.

Riordino consorzi di bonifica

Prorogato al 31.12.2008, del termine di cui all'art. 27 della citata L. 31/2008 concernente il riordino dei Consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario, di cui al Capo I del Titolo V del R.D. 215/1933, da effettuarsi anche mediante accorpamento o soppressione degli stessi.

IN ARRIVO IL MODELLO UNICO DIGITALE DELL'EDILIZIA

Sulla G.U. n. 164 del 15.7.2008 è stato pubblicato il D.P.C.M. 6.5.2008 recante disposizioni per la formazione del Modello unico digitale dell'edilizia, in applicazione del D. Leg.vo 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) ed in particolare previsto dalla L. 80/2006 in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione.

Il comma 34-*quinquies* prevede che siano stabilite le modalità tecniche e operative per l'istituzione di un «Modello unico digitale per l'edilizia», da introdurre gradualmente per la presentazione in via telematica ai comuni di denunce di inizio attività, di domande per il rilascio di permessi di costruire e di ogni altro atto di assenso comunque denominato in materia di attività edilizia. Il suddetto «Modello unico» comprende anche le informazioni necessarie per le dichiarazioni di variazione catastale e di nuova costruzione.

Il D.P.C.M. 6.5.2008 dispone che le regioni, i comuni e l'Agenzia del territorio, attraverso una commissione appositamente costituita, definiscano **entro il 31.12.2008** il «Modello unico» in oggetto, per la presentazione allo sportello unico per l'edilizia delle istanze in materia di attività edilizia, e comprendente altresì le informazioni necessarie per l'aggiornamento degli atti catastali, nonché le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura per l'erogazione dei servizi.

NUOVO DISEGNO DI LEGGE PER ADEGUARE LA QUALITÀ ARCHITETTONICA ITALIANA AGLI STANDARD EUROPEI

Il Consiglio dei Ministri dello scorso 11 luglio ha approvato in via preliminare un disegno di legge sulla qualità architettonica, urbanistica, degli spazi urbani e del territorio, con nuove misure per i vari ambiti di intervento. Il provvedimento era stato approvato dal pre consiglio dei ministri di martedì 8 luglio su proposta del ministro Sandro Bondi, il quale aveva annunciato la presentazione del disegno di legge in occasione del XXIII Congresso mondiale di Architettura a Torino. In particolare, il provvedimento prevede la promozione dei concorsi di architettura, premi ai giovani professionisti che partecipano a tali concorsi, obbligo delle amministrazioni pubbliche di destinare il 2% della spesa per nuovi edifici - di importo superiore a un milione di euro - all'inserimento di opere d'arte, piano triennale per la qualità architettonica. L'obiettivo è di allineare il nostro Paese agli standard qualitativi europei attraverso l'apertura del mercato della progettazione ai giovani professionisti, la valutazione sul merito dei progetti e una maggiore trasparenza negli affidamenti. Il documento riprende il disegno di legge presentato nella XIV legislatura dal Ministro Urbani. L'ambito di applicazione è particolarmente esteso. Riguarderà i progetti di trasformazione del territorio, ogni altro atto che prevede l'inserimento di nuove opere nei diversi contesti naturali ed urbani, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e la realizzazione e modernizzazione delle infrastrutture. Per agevolare i **giovani professionisti**, lo schema prevede che siano loro riservati premi speciali nei bandi di concorso per opere di rilevante interesse storico-artistico e paesaggistico - ambientale. Il Ministero per i beni culturali, in

sede di progettazione di opere di propria competenza, utilizzerà sempre lo strumento del **concorso di architettura**, mentre le altre Amministrazioni potranno chiedere al Ministero di provvedere all'ideazione o alla progettazione di opere di rilevante interesse architettonico e paesaggistico. Sono inoltre previsti premi e riconoscimenti ai progetti e alle opere di architettura commissionati, ideati o realizzati da enti pubblici o privati, nonché misure idonee a diffondere la conoscenza e a promuovere le opere di architettura di particolare valore artistico e l'alta formazione. Viene infine introdotto il **Piano triennale per la qualità delle costruzioni pubbliche**, predisposto dal Ministero per i beni e le attività culturali (di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata) che dovrà individuare le linee prioritarie di intervento mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con le singole istituzioni universitarie, sentiti gli ordini professionali competenti. Il documento passa ora alla Conferenza unificata affinché emetta il suo parere.



PUBBLICATE LE NORME TECNICHE SUL LEGNO



Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio scorso, il Decreto Ministeriale del 6 maggio 2008 del Ministero delle Infrastrutture, recante l'Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove Norme tecniche per le costruzioni con cui si approva il capitolo 11.7 e le tabelle 4.4.III e 4.4.IV delle stesse.

Le norme interessate della suddetta integrazione sono quelle riguardanti il **legno**, escluse a suo tempo dall'approvazione generale per il parere circostanziato emesso dall'Austria nel dicembre 2007 ai sensi dell'art. 9.2 della direttiva 98/34/CE, secondo il quale la misura proposta presenterebbe aspetti che avrebbero potuto eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento degli operatori di servizi

nell'ambito del mercato interno. Il parere dell'Austria aveva lasciato in sospeso le norme del capitolo legno. Il Ministero, "considerato" che è trascorso il termine fissato del 20 marzo 2008 e che, altresì, nessun ulteriore seguito è pervenuto da parte della Commissione europea in merito alla suddetta risposta, e ritenuto che è urgente ed indefettibile procedere all'approvazione completa del testo normativo di cui al citato decreto ministeriale 14 gennaio 2008 e quindi delle richiamate tabelle 4.4.III e 4.4.IV e del Capitolo 11.7, ha proceduto all'approvazione. Sarà ora possibile, a norma del Decreto Ministeriale del 6 maggio 2008 del Ministero delle Infrastrutture, applicare il capitolo 11.7 che riguarda i materiali ed i prodotti a base di legno ed in particolare il legno massiccio, il legno strutturale con giunta a dita ed il legno lamellare incollato senza dover più ricorrere a norme estere. Il capitolo contiene anche l'indicazione delle procedure di qualificazione e accettazione con indicazioni specifiche per l'identificazione e rintracciabilità dei prodotti qualificati, le forniture e la documentazione di accompagnamento ed i prodotti provenienti dall'estero.

CONVERTITO IN LEGGE IL D.L. 93/2008

Sulla G.U. n. 174 del 26.7.2008 è stata pubblicata la L. 126/2008, di conversione del D.L. n. 93/2008, recante **disposizioni per la salvaguardia del potere d'acquisto delle famiglie, riguardanti in particolare l'esenzione ICI per la prima casa e la rinegoziazione dei mutui a tasso variabile.**

Analizzando il testo del provvedimento si evince che sono confermate tutte le disposizioni contenute nel testo del decreto-legge in quanto, nella conversione in legge, sono state inserite solo disposizioni di dettaglio che lasciano immutato l'impianto normativo e che sono volte in particolare a tutelare il mutuatario nell'operazione di rinegoziazione del proprio mutuo.

ICI ABITAZIONE PRINCIPALE, "RAVVEDIMENTO" GRATIS FINO AL 26 AGOSTO

Evitano le sanzioni gli omissi o insufficienti versamenti della prima rata Ici 2008 se correttamente eseguiti **entro il 26 agosto**. Con l'entrata in vigore la legge 126/2008 di conversione del DI 93/2008, è consentito rimediare, nei successivi 30 giorni, agli errori causati da obiettiva difficoltà nell'individuare gli immobili esentati dal pagamento del tributo locale.



STUDI DI SETTORE : Pronto il software per i "contribuenti anomali"

I contribuenti e gli intermediari che nel mese di giugno 2008 hanno ricevuto da parte dell'Agenzia una segnalazione di anomalie sui dati del triennio 2004-2006 relativi agli studi di settore, da oggi hanno la possibilità di comunicare a loro volta al Fisco gli errori riscontrati nella lettera o di indicare i motivi dell'anomalia, nel caso in cui questa non dipenda da omessa o non corretta indicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi. Il software messo a punto dall'Agenzia consentirà ai soggetti interessati di inviare in via telematica la propria risposta, contribuendo allo scambio di informazioni e alla semplificazione dei rapporti. Il prodotto informatico è stato predisposto a seguito delle lettere trasmesse dall'Agenzia nello scorso mese di giugno per segnalare a contribuenti e intermediari anomalie riscontrate nelle dichiarazioni per gli anni 2004-2006. Si tratta di incoerenze relative alla gestione del magazzino e ai beni strumentali, di discrepanze fra rimanenze finali ed esistenze iniziali, di incongruenze tra dati indicati negli studi di settore e nel modello Unico, di mancata indicazione di dati fondamentali, di indicazione di cause di esclusione dall'applicazione degli studi per tre periodi d'imposta consecutivi. Scopo dell'iniziativa, scoraggiare eventuali comportamenti fiscali non corretti attraverso un'azione preventiva: in caso di persistenza delle anomalie anche nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2007, infatti, il contribuente sarà inserito in apposite liste selettive per i controlli fiscali. Per poter utilizzare il software, è necessario essere in possesso del pincode che consente di fruire dei servizi Internet dell'Agenzia ovvero aver ottenuto l'abilitazione al servizio Entratel. Il [programma informatico](#), con le relative istruzioni di utilizzo, è disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia.

NIENTE VERSAMENTI SOTTO L'OMBRELLONE

Slittano a mercoledì 20 agosto i termini per gli adempimenti in scadenza tra il 1° e il 20 del mese



Un [Dpcm in corso di pubblicazione](#) in Gazzetta Ufficiale riscrive l'agenda fiscale di agosto, **posticipando il termine utile per gli adempimenti e i versamenti in calendario tra il 1° e il 20 del mese** a questa ultima data, **senza alcuna maggiorazione**. Sostituti d'imposta, contribuenti Iva, soggetti interessati dal ravvedimento operoso "breve" relativamente ai versamenti da Unico 2008 e contribuenti che effettuano i pagamenti rateali delle imposte da dichiarazione tra i principali beneficiari della proroga estiva.

In particolare, slitta dal 18 (il 16 cadeva di sabato) al 20 agosto il termine per i versamenti dovuti dai sostituti d'imposta, tra i quali quelli relativi a:

ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati corrisposti a luglio; ritenute alla fonte su provvigioni corrisposte a luglio; ritenute operate dai condomini sui corrispettivi erogati a luglio per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio di impresa.

Ferragosto tranquillo anche per i contribuenti Iva, tradizionalmente all'appello il 16 del mese: i "trimestrali" potranno versare l'Iva dovuta per il secondo trimestre 2008 fino al 20 agosto; stessa *deadline* per i "mensili", alle prese con l'Iva per il mese di luglio.

Un po' più "lungo" anche il ravvedimento operoso "breve", cui sarà possibile ricorrere fino al 20 agosto (la scadenza era fissata al 15), relativamente ai versamenti di imposte risultanti da Unico 2008 e non effettuati, o effettuati in misura insufficiente entro lo scorso 16 luglio con maggiorazione dello 0,4 per cento.

Nella platea dei beneficiari della proroga estiva, infine, i contribuenti che effettuano pagamenti rateali delle imposte scaturite dalla dichiarazione, originariamente in scadenza sabato 16 agosto e quindi "naturalmente" slittata al 18.

Di seguito uno schema degli interessi dovuti per le rate successive alla prima.

Contribuenti che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno scorso:

Rata	Scadenza	Interesse
1	16 giugno	0,00%
2	16 luglio	0,50%
3	20 agosto	1,00%
4	16 settembre	1,50%
5	16 ottobre	2,00%
6	17 novembre	2,50%

Contribuenti che hanno effettuato il versamento della prima rata oltre il 16 giugno ed entro il 16 luglio (ferma restando l'applicazione della maggiorazione della somma da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo):

Rata	Scadenza	Interesse
1	16 luglio	0,00%
2	20 agosto	0,50%
3	16 settembre	1,00%
4	16 ottobre	1,50%
5	17 novembre	2,00%

Al rientro dalle ferie, poi, appuntamento con Unico 2008: il termine per la presentazione della dichiarazione unificata è stato **posticipato al 30 settembre** dal DI 97/2008 in corso di conversione in legge. Fonte (Agenzia delle Entrate)



PICCOLA PROPRIETÀ CONTADINA - AGEVOLAZIONI RESISTENTI ALL'AFFITTO ANTICIPATO

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.279/E del 04 luglio 2008

Affitto anticipato di terreni, il Fisco mantiene lo sconto solo a chi continua in prima persona l'attività agricola. Il coltivatore diretto che, prima del decorso di cinque anni dall'acquisto agevolato di un fondo, lo affitta a una società agricola di cui è socio insieme al coniuge, ai parenti entro il terzo grado e agli affini entro il secondo, continua a godere dei benefici fiscali purché seguiti a coltivarlo direttamente, mantenendo l'esercizio dell'attività agricola. Non si vanifica così l'obiettivo di favorire la formazione e lo sviluppo della proprietà contadina.


Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 279/E](#) del 4 luglio 2008

L'ALTO RENDIMENTO NON BASTA PER IL BONUS ENERGETICO

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 283/E del 7 luglio 2008

Se pur ad alto rendimento, solamente gli impianti di climatizzazione invernale espressamente previsti dalla legge usufruiscono della detrazione del 55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico; mentre per le spese connesse (a partire dallo smaltimento dei materiali fino alla tinteggiatura delle pareti se danneggiate dalla posa in opera dell'impianto) dovrà essere il tecnico abilitato a stabilire quali sono strettamente inerenti all'intervento e quali invece possono rientrare nelle più generali spese di ristrutturazione edilizia che sono invece agevolate al 36 per cento.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 283/E](#) del 7 luglio 2008



BONUS ENERGIA, OK ANCHE PER I "LAVORI IN CORSO"

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 295/E del 11 luglio 2008

Si all'eco-bonus anche se l'iter procedurale non è stato completato. E' possibile usufruire della detrazione del 55% per le spese, sostenute nel 2007, per interventi di climatizzazione invernale, iniziati lo scorso anno e non ancora portati a termine; basta attestare che i lavori sono ancora in corso. Inoltre, nel calcolo del tetto di detrazione spettante (100mila euro), le spese sostenute in anni diversi per lo stesso intervento vanno considerate cumulativamente.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 295/E](#) dell'11 luglio 2008



PANNELLI SOLARI, IL 55% SOLO PER L'ACQUA CALDA A USO SANITARIO

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 299/E del 14 luglio 2008

Non può essere riconosciuta la detrazione d'imposta del 55% per l'intero costo sostenuto a chi sostituisce il vecchio impianto di riscaldamento con pannelli solari che, oltre a integrare il riscaldamento invernale, permettono di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva e che integrano solo in parte il riscaldamento dell'acqua calda per uso sanitario.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 299/E](#) del 14 luglio 2008

AL CONDOMINO FAI DA TE IL 36% PER L'ASCENSORE

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n.264/E del 25 giugno 2008

Il condomino che a sue spese installa un ascensore nel cavedio condominiale senza l'autorizzazione dell'assemblea, ma che ha ricevuto il preventivo nulla osta del Comune, può beneficiare della detrazione Irpef del 36 per cento. Si tratta infatti di un intervento di manutenzione straordinaria e finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche. L'agevolazione è però fruibile solo relativamente alla quota parte di spesa a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 264/E](#) del 25 giugno 2008.

IL BONIFICO INCOMPLETO NON SEMPRE PREGIUDICA IL 36 PER CENTO

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 300/E del 15 luglio 2008

Detrazione accordata anche se il pagamento dei lavori di ristrutturazione edilizia è disposto dal giudice. Non ha importanza il fatto che l'importo dovuto da un condominio alla ditta esecutrice del restyling della facciata di un immobile sia stato corrisposto soltanto dopo una controversia in tribunale. Anche se i dati indicati nel bonifico sono incompleti, infatti, è possibile riscontrare l'effettiva relazione tra versamento, emissione della fattura ed esecuzione dei lavori. Nessun pregiudizio per l'attività di controllo delle Entrate.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 300/E](#) del 15 luglio.



BONUS DEL 36% ANCHE SE A DARE IL "VIA" È IL RAPPRESENTANTE GIUDIZIALE

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 314/E del 21 luglio 2008

Ristrutturazioni agevolate anche quando lo "start" è dato dall'amministratore giudiziale. In sostanza, è tutto in regola per la detrazione del 36%, se l'incaricato del tribunale della gestione di parti comuni di un immobile, nel comunicare l'inizio dei lavori di manutenzione, barra, nell'apposito modulo, la casella predisposta per l'amministratore di condominio e indica il codice fiscale dell'amministrazione giudiziale. Questo perché dalla ragione della sua nomina deriva la sua totale assimilazione all'amministratore del condominio.

Quando non esiste possibilità di accordo fra condomini sulla gestione e amministrazione delle parti comuni di un edificio, a risolvere il dilemma può intervenire, su richiesta di uno o più interessati, l'autorità giudiziaria che incarica un rappresentante giudiziale con mansioni equivalenti a quelle dell'amministratore di condominio. In questo caso, nell'ipotesi di realizzazione di interventi di manutenzione su tali proprietà indivise, per usufruire della detrazione del 36% dall'Irpef delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione edilizia, il compito di adempiere a tutte le formalità richieste

dalla norma è affidato a quest'ultimo.

L'amministratore giudiziale, nel rispetto delle disposizioni attuative della legge 449/1997, che ha introdotto l'agevolazione, contenute del decreto interministeriale 41/1998, deve comportarsi alla stregua dell'amministratore di condominio e, pertanto, trasmettere al Centro operativo di Pescara una comunicazione recante i dati identificativi di chi la compila (amministratore di condominio o singolo condomino) e, cioè, i propri. In particolare, deve barrare la casella "amministratore" e, invece del codice fiscale del condominio, riportare quello dell'amministrazione giudiziale dei beni immobili affidatigli. Lo stesso codice fiscale va indicato anche nelle fatture e nei bonifici di pagamento.

In un secondo momento, poi, sarà tenuto a certificare l'avvenuto assolvimento degli obblighi necessari ai fini del 36% e a imputare, a ciascun proprietario, la somma da considerare per la detrazione, calcolata in base alla quota posseduta.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 314/E](#) del 21 luglio



BOX AUTO, SÌ AL 36% ANCHE SENZA PRELIMINARE REGISTRATO

Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 282/E del 07 luglio 2008

Amnesso il beneficio della detrazione d'imposta del 36% sull'acquisto, da parte dei soci di cooperative edilizie, di box e posti auto pertinenziali anche in assenza di un compromesso di vendita regolarmente registrato. È sufficiente infatti che il verbale di accettazione, da parte del Consiglio di amministrazione, della richiesta di assegnazione del bene sia trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni, perché i soci della cooperativa edilizia possano fruire dell'agevolazione fiscale sugli acconti pagati con bonifico.

Questo, in sintesi, il contenuto della [risoluzione n. 282/E](#) del 7 luglio 2008, in risposta alla richiesta di chiarimenti sul diritto alla detrazione Irpef per l'acquisto di box e posti auto pertinenziali realizzati dalle cooperative edilizie (articolo 1, legge 449/1997). L'Agenzia rileva in via preliminare che, come specificato nella circolare 55/2002, nel caso in cui l'atto di acquisto sia stipulato successivamente al versamento di acconti, è riconosciuta la detrazione in relazione ai pagamenti versati con bonifico - fino a concorrenza del costo di costruzione del box dichiarato dal costruttore - a condizione che vi sia una regolare registrazione del compromesso di vendita, in quanto è necessario comprovare il vincolo pertinenziale tra abitazione e box (vedi anche risoluzione 38/2008).

Nella fattispecie in esame, l'Agenzia ricorda il particolare procedimento di assegnazione di alloggi e box da parte delle cooperative edilizie, in base al quale la richiesta di conferimento del bene deve essere accolta dal Consiglio di amministrazione, tramite la trascrizione del verbale di accettazione nei libri sociali obbligatori delle cooperative (articolo 2421 cc). Con la descritta procedura risulta formalizzata la destinazione funzionale del box al servizio dell'abitazione. Pertanto, conclude l'Agenzia, l'accettazione da parte del Cda della domanda di assegnazione è sufficiente per ammettere al beneficio della detrazione del 36% gli acconti pagati con bonifico dai soci delle cooperative edilizie, in quanto documenta l'esistenza del richiesto vincolo pertinenziale.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 282/E](#) del 21 luglio

ACCERTAMENTO FISCALE SULLE COMPRAVENDITE IMMOBILIARI



Agenzia delle Entrate - Risoluzione n. 285/E del 07 luglio 2008

L'Agenzia delle Entrate torna sul tema delle modalità per l'accertamento di valore nelle compravendite immobiliari, materia oggetto di recenti ed importanti innovazioni normative, con la risoluzione n. 285/E del 7.7.2008, della quale sono di seguito illustrate brevemente le conclusioni. **La regola generale per l'imposta di registro** La regola generale per l'imposta di registro prevede che per gli atti a titolo oneroso che hanno ad oggetto beni immobili e diritti reali immobiliari la base imponibile è costituita dal valore dei beni e dei diritti dichiarato dalle parti nell'atto, ed in mancanza o se superiore, dal corrispettivo pattuito. Peraltro ai sensi dei commi 4 e 5 dell'art. 52 del D.P.R. 131/1986 il potere di rettifica dei valori dichiarati risulta inibito agli uffici tributari qualora detti valori siano indicati in atto in misura non inferiore al valore catastale dell'immobile, ottenuto moltiplicando

per specifici coefficienti - i cosiddetti «*moltiplicatori catastali*» - la rendita catastale (rivalutata del 5%) o il reddito dominicale per i terreni (rivalutato del 25%). Successivamente, con decorrenza dall'1.1.2006, il comma 497 della L. 266/2005, come modificata dalla L. 248/2006 e dalla L. 296/2006, ha introdotto la regola del cosiddetto «*prezzo-valore*», secondo la quale la base imponibile per le cessioni di beni immobili ad uso abitativo e relative pertinenze effettuate nei confronti di persone fisiche è determinata in base al valore catastale, sulla base cioè del valore determinato con l'applicazione dei moltiplicatori catastali come sopra indicato, e senza possibilità di alcun tipo di rettifica. La suddetta regola del «*prezzo-valore*» deve essere espressamente richiesta al notaio, all'atto della cessione, dalla parte acquirente. Infine l'art. 35, comma 23-ter, della citata L. 248/2006, ha stabilito, per le compravendite immobiliari non rientranti nell'applicazione della regola sopra illustrata, la possibilità per l'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento sulla base del valore di mercato.

I chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha chiarito l'ambito temporale di applicazione delle disposizioni di cui sopra, specificando che l'accertamento in base al valore di mercato per tutte le compravendite per le quali non sia stata richiesta l'applicazione del «*prezzo-valore*» riguarda le compravendite stipulate a far data dall'11.8.2006, data di entrata in vigore della citata L. 248/2006. Da ciò consegue che per gli atti stipulati nel periodo antecedente l'11.8.2006, anche se successivo all'1.1.2006, data di entrata in vigore della L. 266/2005 che ha introdotto la regola del «*prezzo-valore*», trova comunque vigenza la tassazione in base al valore catastale ottenuto tramite l'applicazione dei moltiplicatori catastali, con la relativa inibizione del potere di accertamento in capo all'amministrazione finanziaria per le compravendite che rispettino detti requisiti. Per ulteriori chiarimenti in merito alla materia dell'accertamento fiscale sulle compravendite immobiliari, oltre che alla già citata analisi redazionale, si rimanda alle circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 6/E del 6.2.2007 e n. 28/E del 4.8.2006.

Per approfondire clicca qui: [risoluzione n. 285/E](#) del 7 luglio 2008



TARSU: APPLICAZIONE E CESSAZIONE

Perché l'obbligo dell'applicazione e della cessazione della Tarsu non decorre dal giorno in cui ha inizio l'utenza o dal giorno in cui essa viene a cessare, ma bensì decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto l'utenza (articolo 64, commi 1 e 2 del Dlgs 507/93) e per la cessazione il diritto all'abbuono del tributo decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia (articolo 64, commi 3 e 4 del Dlgs 507/93)? La decorrenza dell'applicazione e della cessazione della tassa sui rifiuti,

calcolata a bimestri solari interi, successivi alle date di occupazione e di presentazione della denuncia di cessazione, è sancita dall'articolo 64 del Dlgs 15 novembre 1993, n. 507. La norma attualmente in vigore riproduce un'identica regola già prevista dall'articolo 269, commi 2 e 3, dell'abrogato Testo unico sulla finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, come modificato dall'articolo 21 del Dpr 10 settembre 1982, n. 915. Essa si propone di arrotondare il periodo di possesso, computandolo in bimestri interi, invece che in giorni d'effettiva occupazione, conformemente a un metodo seguito anche in altri tributi. Così, per esempio, nell'imposta comunale sugli immobili, l'articolo 10, comma 1, del Dlgs 30 dicembre 1992, n. 504, nel prescrivere che l'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, precisa che, «a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero», così come non è computato il mese durante il quale il possesso ha avuto una durata inferiore a 15 giorni. (Fonte : www.ilsole24ore.it)

ISTAT - INDICE PREZZI AL CONSUMO GIUGNO 2008

L'Istat ha comunicato il dato definitivo sull'incremento dell'Indice dei prezzi al consumo nel mese di giugno 2008. L'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati si è dunque attestato per il mese di giugno 2008 sul valore di **134,8**. L'indice ha registrato, rispetto al precedente mese di maggio, una variazione di **+0,4%**, mentre nel confronto con il corrispondente mese di giugno dell'anno precedente una variazione di **+3,8%**.

PUBBLICATA LA NUOVA GUIDA FISCALE ALLE AGEVOLAZIONI PER I DISABILI

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la nuova "*Guida alle agevolazioni fiscali per i disabili*", aggiornata con la normativa in vigore a maggio 2008. In questi ultimi anni le leggi emanate in materia tributaria si sono dimostrate sempre più sensibili ai problemi dei diversamente abili ampliando e razionalizzando le agevolazioni fiscali per loro previste. La stessa legge finanziaria per il 2007, nel sostituire le deduzioni dal reddito imponibile per i figli a carico con una detrazione d'imposta, ha previsto, a partire dal 2007, per il figlio portatore di handicap una maggiorazione di 220 euro rispetto all'importo che spetterebbe per lo stesso figlio in assenza dell'handicap. Con lo stesso provvedimento è stata anche introdotta una nuova detrazione d'imposta in luogo della deduzione dal reddito complessivo in favore delle persone non autosufficienti che hanno sostenuto spese per remunerare gli addetti alla propria assistenza personale. In base all'attuale normativa, le principali agevolazioni sono per i figli a carico. Dal 1° gennaio 2007 per ogni figlio portatore di handicap fiscalmente a carico spettano le seguenti detrazioni: per il figlio di età inferiore a tre anni 1.120 euro, per il figlio di età superiore a tre anni 1.020 euro con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. Le detrazioni sono in funzione del reddito complessivo posseduto nel periodo d'imposta e il loro importo diminuisce con l'aumentare del reddito fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro. Per i veicoli la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per l'acquisto; l'Iva agevolata al 4% sull'acquisto; l'esenzione dal bollo auto; l'esenzione dall'imposta di trascrizione sui passaggi di proprietà per gli altri mezzi di ausilio e i sussidi tecnici e informativi: la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% della spesa sostenuta per i sussidi tecnici e informatici; l'Iva agevolata al 4% per l'acquisto dei sussidi tecnici e informatici; la possibilità di detrarre le spese di acquisto e mantenimento (quest'ultime in modo forfetario) del cane guida per i non vedenti; la possibilità di detrarre dall'Irpef il 19% delle spese sostenute per i servizi di interpretariato dei sordomuti per l'abbattimento delle barriere architettoniche; la detrazione d'imposta del 36% sulle spese sostenute fino al 31 dicembre 2010 per la realizzazione degli interventi finalizzati all'abbattimento delle barriere architettoniche per le spese sanitarie; la possibilità di dedurre dal reddito complessivo l'intero importo delle spese mediche generiche e di assistenza specifica per l'assistenza del personale; la possibilità di dedurre dal reddito complessivo gli oneri contributivi (fino all'importo massimo di 1.549,37 euro) versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Inoltre a decorrere dal 1° gennaio 2007, la possibilità di detrarre il 19% delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale, da calcolare su un ammontare di spesa non superiore a 2100 euro, a condizione che il reddito del contribuente non sia superiore a 40.000 euro.



[Clicca qui per leggere la versione completa della Guida in formato pdf](#)



DALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'

Essere madri disabili Approfondire la realtà delle donne disabili che sono diventate madri: partendo da questo obiettivo il gruppo bolognese "Nessun'Altra" si rivolge a tutte le donne con disabilità con due questionari differenti, per poter ampliare le riflessioni soprattutto in vista del seminario «Un fragoroso silenzio», che si terrà il 28 novembre prossimo presso il polo multifunzionale di Corte Roncati a Bologna.

Il gruppo "Nessun'Altra", affiliato all'AIAS di Bologna e composto da donne con deficit, sin dal 2006 assicura e promuove il diritto delle persone diversamente abili ad una vita serena ed integrata nella comunità sociale.

Non essendo la letteratura dedicata al tema della maternità e disabilità particolarmente ampia, l'Associazione ha predisposto appunto due questionari:

- il primo rivolto alle donne disabili che hanno desiderato intraprendere la strada della maternità (questionario n. 1)
- il secondo richiede la collaborazione di donne con deficit che hanno scelto di non diventare madri (questionario n. 2).

Attraverso la partecipazione e la testimonianza di donne diversamente abili interessate a dar voce alle proprie esperienze si potrà raccogliere il materiale destinato ad essere focus centrale del seminario che si terrà il prossimo novembre: strumenti e conoscenze per infrangere quel 'fragoroso silenzio'.

La nostra professione, ci obbliga ad essere attenti alla vita dei diversamente abili in ogni fase di progettazione, ristrutturazione, adeguamento del patrimonio edilizio, pertanto vivere e contribuire con nuove idee a questa iniziativa, ci consentirà di ampliare un bagaglio culturale, costituendo anche l'inizio di un nuovo modo di intendere e operare nell'attività professionale. Partecipiamo raccogliendo le testimonianze di donne diversamente abili, facendo ad esse compilare i questionari sopra riportati.

Il questionario compilato dovrà essere inviato entro il 15 ottobre 2008 all'indirizzo e-mail renatapiccolo@iscali.it o a Gruppo Nessun'Altra c/o AIAS, Via Ferrara, 32 - 40139 Bologna.

CONSIGLIO NAZIONALE DEI GEOMETRI E DEI GEOMETRI LAUREATI - BANDO DI CONCORSO INTERNAZIONALE PER LA PROGETTAZIONE GRAFICA DEL LOGO E DELLE SUE DECLINAZIONI



Il **Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati** con il patrocinio e la collaborazione di AIAP (Associazione italiana progettazione per la comunicazione visiva) ha indetto un concorso internazionale finalizzato alla realizzazione del marchio e del logotipo per il Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati e per il sistema Geometri dei Collegi provinciali. Marchio e logotipo dovranno tenere conto delle peculiarità e di tutti gli elementi che compongono la figura professionale del GEOMETRA e che in forma sintetica vengono riassunti nel documento allegato "A" con il bando. Si tratta della

progettazione di un vero e proprio Brand. Tra tutte le proposte inviate, di cui sarà accertata la regolarità e il rispetto delle norme del presente bando, saranno selezionati dalla giuria 3 finalisti.

Tra questi sarà scelto il progetto vincitore assoluto del concorso e del relativo premio di euro 10.000,00 (diecimila/00).

Per il secondo e terzo classificato saranno assegnati rispettivamente:

- un premio di euro 4.000,00 (quattromila/00) per il secondo classificato
- un premio di euro 2.000,00 (duemila/00) per il terzo classificato.

I premi sono da intendersi al lordo delle ritenute fiscali previste per legge. La giuria, oltre a motivare le predette scelte e stendere un apposito verbale, potrà segnalare o menzionare altre proposte ritenute meritevoli.

La giuria che selezionerà i finalisti e sceglierà la proposta vincente sarà nominata dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati con propria deliberazione e comprenderà esperti di sociologia e Scienze dell'Informazione, grafica, comunicazione, pubblicità e marketing e sarà presieduta dal Presidente del Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati (o in sostituzione da un suo rappresentante). Essa sarà costituita da cinque membri: il Presidente, un rappresentante della Federazione Internazionale Geometri, più tre esperti. La giuria deciderà in apertura dei lavori i criteri di valutazione per la selezione dei progetti giunti nei tempi e con le modalità prescritte dal bando. A tal fine sarà compito degli organizzatori del concorso fornire ai giurati un dossier di documentazione relativo alla figura professionale del Geometra.

 [Scarica il bando](#)

CITTADINI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: IL PROGETTO "RETI AMICHE"



A partire da gennaio 2009 sarà possibile ritirare la pensione e prelevare somme, anche di modesta entità, presso le oltre ventimila tabaccherie italiane. Nei primi mesi del prossimo anno, inoltre, circa 10 mila tabaccherie saranno dotate di terminali avanzati che permetteranno di erogare ai cittadini servizi più sofisticati, quali il versamento di contributi Inps per colf e badanti, ed il pagamento di bollette di terzi cui sono affidati incarichi di lavoro. Le novità sono state annunciate dal Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione, Renato Brunetta,

durante un convegno della Fit. Il progetto "Reti Amiche" prevede altresì il coinvolgimento immediato di Poste italiane e, successivamente, quello di banche, farmacie, carabinieri, stazioni ferroviarie e centri commerciali. Il progetto mira ad offrire maggiori opportunità nella fruibilità dei servizi della Pubblica amministrazione, aumentando la disponibilità dell'offerta e la varietà dei soggetti erogatori. "Reti Amiche" intende sfruttare la capillarità delle reti telematiche già presenti nel territorio per moltiplicare i punti d'accesso ai servizi statali. Il modello del progetto si inquadra nel processo più ampio di riforma della Pa che, partendo da una riorganizzazione interna dell'apparato amministrativo, consente di trasformare le logiche con cui l'amministrazione dialoga con il cittadino. Il progetto introduce nel rapporto con la Pa una logica di mercato, trasformando il cittadino in cliente, dove la semplicità dell'accesso, la qualità e la velocità del servizio saranno i catalizzatori di una nuova domanda, incoraggiando nuovi soggetti ad entrare nel mercato.

URBANISTICA E EDILIZIA - PRG-ESERCIZIO DEL POTERE DI PIANIFICAZIONE - POTERI DELL'AMMINISTRAZIONE

Consiglio di Stato, Sez. IV, Sentenza n. 2837 del 9 giugno 2008

Nell'elaborazione del PRG, le scelte di pianificazione urbanistica relative ad un determinato terreno o immobile appartengono alla sfera degli apprezzamenti di merito dell'amministrazione; non sono quindi ipotizzabili censure di disparità di trattamento basate sulla comparazione con la destinazione impressa ad immobili adiacenti.

BENI CULTURALI E AMBIENTALI - Abusi edilizi in area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale - Reati di cui all'art. 44 lett. c) D.P.R. n. 380/2001 - Condonabilità abusi edilizi maggiori

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 23070 del 10 giugno 2008

In tema di abusi edilizi in area sottoposta a vincoli di natura ambientale la disciplina dettata dal Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, articolo 32 (convertita con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326), esclude del tutto l'applicazione del condono edilizio per gli abusi edilizi maggiori (nuove costruzioni o ristrutturazioni edilizie), mentre per gli abusi edilizi minori (interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria) lo consente a condizione che questi ultimi siano conformi alle norme urbanistiche, ovvero alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (vedi. Cass. pen. sez. 3 sent. 11 aprile 2007, n. 35222).

DOMANDA DI SANATORIA - PARERE FAVOREVOLE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 23071 del 10 giugno 2008

Il parere favorevole formulato dalla Commissione edilizia sulla domanda di sanatoria non equivale al rilascio del permesso di costruire in sanatoria.

CONDONO EDILIZIO - ISTANZA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO

Verifica delle condizioni di applicabilità del condono - Poteri e doveri del Giudice - L. n. 47/1985 e s.m.

Corte di Cassazione Penale, Sez. III, Sentenza n. 23070 del 10 giugno 2008

Il giudice, prima di sospendere il processo a norma della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, articolo 44 ha il potere - dovere di controllare la sussistenza delle condizioni di applicabilità del condono in quanto si tratta di un potere di controllo strettamente connesso all'esercizio della giurisdizione, il cui mancato esercizio determina inevitabilmente ed inutilmente la dilatazione dei tempi del processo.

DIRETTORE DEI LAVORI - RESPONSABILITÀ - Art. 29, c. 2°, D.P.R. n. 380/2001

Corte di Cassazione, Sez. III Penale, Sentenza n. 23129 del 14 giugno 2007

In tema di reati edilizi, il direttore dei lavori riveste una posizione di garanzia circa la regolare esecuzione delle opere, con la conseguente responsabilità per le ipotesi di reato configurate, dalla quale può andare esente solo ottemperando agli obblighi di comunicazione e rinuncia all'incarico previsti dall'art. 29, comma secondo, D.P.R. n. 380/2001, sempre che il recesso dalla direzione dei lavori sia stato tempestivo, ossia sia intervenuto non appena l'illecito edilizio si sia evidenziato in modo obiettivo, ovvero non appena abbia avuto conoscenza che le direttive impartite erano state disattese o violate (cfr., ex multis, Cass. Sez. 3, 10/5/2005 n. 34376, Scimone ed altri). Proprio per la posizione di "garante" assunta dal direttore dei lavori e per il suo precipuo obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle opere, questi risponde penalmente anche allorché si disinteressa dei lavori, pur senza formalizzare o formalizzandole in ritardo, le proprie dimissioni (cfr. Sez. 3, 7/11/2006 n.38924, Pignatelli). Alcuna efficacia liberatoria può riconoscersi ad una rinuncia comunicata mediante lettera diretta ai committenti, posto che tale atto è ontologicamente inidoneo a fornire la prova che vi sia stata reale rinuncia nella data indicata.



VINCOLO PAESAGGISTICO - Autorizzazione a costruire - Annullamento da parte della Sovrintendenza Art. 159, D.Lgs. n. 42/2004 - Art. 21 bis l. n. 241/1990.

Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenza n. 2744 del 6 giugno 2008

A fini del rispetto del termine di cui all'art. 159 d.lgs. n. 42/2004 non è necessaria la comunicazione all'interessato del decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica da parte della Soprintendenza, essendo sufficiente l'emanazione del provvedimento. Tale conclusione è confermata anche dopo l'entrata in vigore dell'art. 21 bis l. n. 241/1990 perché tale norma, facendo riferimento agli atti che incidono negativamente nella sfera giuridica del privato, non è applicabile al decreto di annullamento dell'autorizzazione paesistica, in quanto, interviene prima che l'autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune produca i suoi effetti favorevoli in capo all'interessato e, dunque, non elimina alcuna situazione giuridica già nata.

AUTOCERTIFICAZIONI, CARTA STRACCIA NELLE AULE TRIBUTARIE

Corte di Cassazione, Sentenza n.163481 del 17 giugno 2008

Ostacolo insormontabile il divieto di giuramento e di prova testimoniale, sancito dal decreto sul contenziosodi Angelina IannacconeLa dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, così come l'autocertificazione in genere, ha attitudine certificativa e probatoria esclusivamente in alcune procedure amministrative, essendo, viceversa, priva di qualsiasi efficacia in sede giurisdizionale. Inoltre, nel contenzioso tributario, l'attribuzione di efficacia probatoria alle dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà trova ostacolo invalicabile nel divieto di giuramento e prova testimoniale.

IL CURATORE DE FALLIMENTO NON SUBENTRA NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE

Cassazione Civile, Sentenza n.16668 del 19/06/2008.

L'art. 80, secondo comma, legge fall. prev., secondo cui il curatore del fallimento del conduttore subentra nel contratto di locazione, con facoltà di recesso, non interviene con riferimento alla locazione avente ad oggetto l'immobile destinato ad abitazione del fallito e della sua famiglia. Il contratto di locazione avente ad oggetto l'abitazione del soggetto dichiarato fallito, infatti, origina un rapporto di natura personale ex art. 46, n. 1, legge fall. e come tale è sottratto allo spossessamento fallimentare.

CASSAZIONE: USO DEI SOFTWARE PIRATA IN STUDIO? E' REATO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 25104 del 2008

La Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione ha stabilito che è reato usare negli studi professionali programmi software pirata e che, della violazione, ne risponde personalmente il titolare dell'attività. In particolare la Corte ha evidenziato che "per la configurabilità del reato di cui all'art. 171 bis non è richiesto [...], che la riproduzione dei software sia finalizzata al commercio, essendo sufficiente il fine di profitto, come contestato, né il dolo specifico del fine di lucro". Nell'impianto motivazionale della Sentenza si legge che la Corte ha più volte affermato che "a seguito della modifica del primo comma dell'art. 171 bis L. 27 aprile 1941 n. 633 (apportata dall'art. 13 L. 18 agosto 2000 n. 248), non è più previsto il dolo specifico del 'fine di lucro' ma quello del 'fine di trarne profitto'; si è, quindi, determinata un'accezione più vasta che non richiede necessariamente una finalità direttamente patrimoniale ed amplia quindi i confini della responsabilità dell'autore" e che "la detenzione e l'utilizzo di numerosi programmi software, illecitamente riprodotti, nello studio professionale rende manifesta la sussistenza del reato contestato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo".



PARKING SU AREA PUBBLICA IN CONCESSIONE: LA TOSAP È DOVUTA

Corte di Cassazione, Sentenza n.13008 del 21 maggio 2008

La concessionaria di un'area pubblica su cui è gestito un parcheggio non è esonerata dal pagamento della Tosap. La Corte di cassazione, con la sentenza 13008 del 21 maggio 2008, ha accolto il ricorso presentato da un ente locale, affermando che, ai fini del pagamento della Tosap, è del tutto irrilevante il rapporto sottostante intercorrente tra la cooperativa concessionaria e il Comune e, quindi, la gestione di un'area ottenuta mediante una concessione non esonera dall'imposizione fiscale.

L'AMMINISTRATORE DEVE ADOTTARE LE DOVUTE CAUTELE PER EVITARE CHE TERZI NON LEGITTIMATI VENGANO A CONOSCENZA DEI DATI RELATIVI AI CONDOMINI

Corte di Cassazione, Sentenza n. 9148 del 8 aprile 2008

La recente sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile 8 aprile 2008, n. 9148 ha radicalmente cambiato l'indirizzo giurisprudenziale in merito alla responsabilità dei singoli condomini per le obbligazioni contratte dall'amministratore per la fornitura di beni e servizi nell'interesse del condominio. In forza di tale pronuncia non è più applicabile il principio della solidarietà in base al quale ogni condomino poteva essere chiamato all'adempimento integrale del corrispettivo dovuto al terzo contraente; secondo il nuovo orientamento (parziarietà) i singoli condomini risultano obbligati soltanto entro il limite della rispettiva quota millesimale di partecipazione alle spese ed il creditore del condominio deve rivolgersi esecutivamente direttamente ai singoli condomini inadempienti per il soddisfacimento del suo credito insoluto, con la conseguente necessità di conoscere la misura delle morosità dei singoli condomini che viene pertanto richiesta all'amministratore. A questo punto pare insorgere un contrasto grave tra le esplicite direttive della normativa sulla privacy, che vietano all'amministratore immobiliare di divulgare a soggetti terzi i dati dei partecipanti al condominio, e la necessità del terzo contraente di conoscere i nominativi dei condomini morosi con la specificazione delle rispettive quote millesimali e dei limiti entro i quali ciascuno è obbligato, al fine di agire, nel rispetto dell'innovativo dettato della Corte Suprema, soltanto nei confronti dei condomini morosi e soltanto pro quota. A prescindere dalle cautele più opportune che i terzi contraenti potranno adottare per i contratti futuri, sussiste per tutte le obbligazioni contratte dal rappresentante legale del condominio l'interrogativo se l'amministratore possa comunicare ai terzi contraenti l'ammontare delle singole morosità e delle rispettive quote millesimali che possono anche essere variate rispetto alla conclusione del contratto, senza violare le norme dettate a tutela della privacy.

Peraltro è non realistico ipotizzare, ai fini della salvaguardia della riservatezza, l'acquisizione da parte dell'amministratore di un preventivo consenso scritto di tutti i singoli condomini coinvolti, che nelle realtà abitative moderne possono essere numerosissimi, alla comunicazione di tutti i loro dati, sia all'atto della conclusione del contratto con il terzo, sia successivamente, con la specificazione delle loro morosità. Il riferimento all'art. 24 lettera b) del D.Lgs. n. 196/2003 non pare pertinente perché l'articolo in questione consente il "trattamento" e non la "comunicazione" dei dati senza il consenso dell'interessato; trattamento e comunicazione sono concetti completamente diversi, non assimilabili ed in ogni caso il contraente dei contratti nell'ambito condominiale è soltanto l'amministratore. Inoltre, come è ben noto, l'amministratore di condominio, ai sensi delle disposizioni dettate dal citato decreto n. 196/2003, è tenuto ad adottare particolari protezioni dei dati trattati per le necessità della gestione nei limiti stabiliti in materia con il provvedimento generale 18 maggio 2006; così i dati personali ed identificativi dei singoli condomini non possono essere divulgati soprattutto nei

confronti di terzi (provvedimento del Garante settembre 2000). Con specifico riferimento alla pubblicità in merito alle morosità, il Garante stesso in vari provvedimenti ha evidenziato che "l'amministratore deve adottare le dovute cautele per evitare che terzi non legittimati vengano a conoscenza dei dati relativi ai condomini" (19 maggio 2000-12 dicembre 2001). In relazione a quanto sopra evidenziato, considerato che questa Associazione rappresenta 7000 amministratori di condominio che svolgono l'attività professionale su tutto il territorio nazionale i quali hanno richiesto agli uffici delle rispettive sedi locali dell'Associazione la tutela per tale nuova situazione, si rappresenta la necessità di ottenere un parere certo ed univoco sulla legittimità o meno del comportamento dell'amministratore che comunichi al terzo contraente i nominativi dei condomini e la loro rappresentanza millesimale in sede di stipulazione del contratto o di assunzione dell'obbligazione condominiale e successivamente, i nominativi dei condomini morosi, con la specificazione della misura della loro morosità e della rispettiva quota millesimale eventualmente variata, senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di ciascun condomino. Tale parere si appalesa indispensabile al fine di fornire una puntuale informazione e le più opportune istruzioni a tutti gli associati per comportamenti uniformi ed al fine di evitare ogni possibile contenzioso sia nell'ambito assembleare che nei rapporti con i terzi e nei confronti anche di codesta Autorità Garante.

REGOLAMENTO DI CONDOMINIO, ILLEGITTIME LE SANZIONI CHE SUPERANO I 5 CENTESIMI DI EURO (100L.)

Corte di Cassazione, Sentenza n 10329 del 21 aprile 2008

La Cassazione con sentenza n. 10329 del 21/04/2008 ha ritenuto nuovamente nulla la sanzione superiore a 5 centesimi di euro (100 L.) prevista dal regolamento condominiale. (Art.70 disp.att. C.C. In questi termini, si era già espressa con la sentenza n. 948 del 1995: "Il regolamento di condominio non può prevedere, per l'infrazione alle sue disposizioni, sanzioni pecuniarie di importo superiore a lire cento"

DELIBERA CONDOMINIALE DI OPERA ABUSIVA E PREGIUDIZIEVOLE PER LA SICUREZZA DEL CONDOMINIO

Cassazione Civile, Sez. II, Sentenza n. 1626 del 25 gennaio 2007

La delibera condominiale con la quale si decide la realizzazione di un'opera edile abusiva è nulla per illiceità dell'oggetto. E' altresì nulla la delibera con la quale si prenda una decisione che, se posta in esecuzione, possa pregiudicare la sicurezza del fabbricato condominiale.

CONDOMINIO «DI FATTO» TRA ASSEGNATARI DI CASE DI ABITAZIONE COSTRUITE DALL'I.A.C.P.

Cassazione civile., sez. II, Sentenza n. 2760 del 05 febbraio 2008

L'esistenza di un condominio «di fatto» tra assegnatari di case di abitazione, realizzate dall'I.A.C.P. (Istituto Autonomo Case Popolari), non determina nei singoli partecipanti l'obbligo del versamento dei contributi condominiali ai sensi dell'art. 1123 c.c. in quanto, la gestione autonoma delle parti comuni dell'edificio è legittimamente esercitata, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 1035 del 1972, solo se preventivamente autorizzata dall'Ente a seguito di apposita richiesta formulata dal sessanta per cento degli assegnatari.



DELIBERA ANNULLABILE SE L'AMMINISTRATORE NEGA LA DOCUMENTAZIONE AL CONDOMINO PRIMA DELL'ASSEMBLEA

Cassazione civile, Sez. II, Sentenza n. 12650 del 19 maggio 2008

La violazione del diritto di ciascun condomino di esaminare a sua richiesta secondo adeguate modalità di tempo e di luogo la documentazione attinente ad argomenti posti all'ordine del giorno di una successiva assemblea condominiale determina l'annullabilità delle delibere ivi successivamente approvate, riguardanti la suddetta documentazione, in quanto la lesione del suddetto diritto all'informazione incide sul procedimento di formazione delle maggioranze assembleari. In tema di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea condominiale, benché l'amministratore del condominio non abbia l'obbligo di depositare la documentazione giustificativa del bilancio negli edifici, egli è tuttavia tenuto a permettere ai condomini che ne facciano richiesta di prendere visione ed estrarre copia, a loro spese, della documentazione contabile, gravando sui condomini l'onere di dimostrare che l'amministratore non ha loro consentito di esercitare tale facoltà. Nel caso di specie, ne consegue che erroneamente la sentenza impugnata ha affermato che l'eventuale rifiuto dell'amministratore di consentire all'attuale ricorrente di estrarre copia della documentazione contabile non avrebbe influito sulla validità della assemblea di approvazione del bilancio.

OMESSA DICHIARAZIONE DA PARTE DEL CONTRIBUENTE

Corte di Cassazione, Sentenza n.16379 del 17 giugno 2008

La Cassazione, con la sentenza 16379/2008, ha accolto il ricorso dell'agenzia delle Entrate in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenze 15134/2006, 3115/2006, 23480/2004, 19174/2003, 9755/2003, 17016/2002), nel caso in cui vi sia stata una omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l'ufficio a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell'accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, non escludendo l'utilizzazione, in deroga alla regola generale, di presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 3, del Dpr 600/1973, "sul presupposto dell'inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti". Quindi in caso di mancata presentazione della dichiarazione dei redditi da parte di una società, è legittimo l'accertamento ilor fondato sull'ammontare delle rimanenze finali risultanti dalla contabilità del precedente periodo d'imposta.

NON AUTOMATICA LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ DELLA CARTELLA IN CASO DI MANCATA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 16375 del 17 giugno 2008

Qualora il contribuente impugni una cartella di pagamento denunciandone la nullità dell'atto per la mancata notifica dell'avviso di accertamento, il giudice di merito, prima di dichiarare la nullità dell'atto dovrà verificare se la pretesa impositiva sia fondata nel caso il contribuente abbia contestato, sin dal ricorso introduttivo, oltre alla legittimità della cartella esattoriale, anche il merito dell'avviso di accertamento.

ACCERTAMENTO MAGGIOR REDDITO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14815 del 4 giugno 2008

L'accertamento di un maggior reddito determina un litisconsorzio necessario, sono di conseguenza, nulle le controversie che non riuniscono tutti gli interessati. E' presunzione legale assoluta l'imputazione ai soci del maggior reddito accertato in capo alla società di persone, con conseguente litisconsorzio "necessario", pena la nullità del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti gli interessati. Questo quanto asserito dalle sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza n. 14815 del 4 giugno scorso. La pronuncia ribadisce, in buona sostanza, l'esistenza di un rapporto di pregiudizialità sostanziale tra le cause della società e quelle dei soci.



CASSAZIONE: PADRE CHE SI FA VIVO DOPO ANNI HA DIRITTO A DARE IL SUO COGNOME AL FIGLIO

Corte di Cassazione, Sentenza n. 15087/2008

Il Padre ha diritto a dare il suo cognome al proprio figlio naturale anche se si fa vivo dopo tanti anni per riconoscerlo. La Corte di Cassazione ricordando che "il mantenimento del solo cognome materno d'origine viene tutelato, nell'ipotesi di secondo riconoscimento, o quando dal nuovo cognome possa derivare al minore un danno, o quando il primo nome si sia comunque significativamente radicato nel contesto sociale in cui il minore si trova a vivere". La Corte ha così assegnato il cognome del padre ad una bimba che fino all'età di nove anni era cresciuta con il nome della mamma. La madre della piccola aveva dato il suo cognome alla bimba proprio perché il padre naturale, si era rifiutato di riconoscerla. Dopo anni l'uomo si era fatto vivo rivendicando il diritto di assegnare il proprio cognome alla piccola. La madre si è opposta decisamente, sostenendo che per la bambina, ormai di nove anni, sarebbe stato un danno. I giudici di primo grado avevano dato ragione alla donna ritenendo che non fosse nell'interesse della minore assumere il cognome paterno. La decisione è stata però ribaltata prima sia dalla Corte d'Appello che dalla Cassazione. I giudici hanno chiarito infatti che quando il figlio è minorenne, la scelta del cognome, nel caso di riconoscimento tardivo da parte del padre, va compiuta tenendo conto "dell'esigenza di tutela del diritto alla già acquisita identità personale in relazione al cognome in precedenza attribuitogli, nell'ambito dell'ambiente sociale in cui vive, con una valutazione contrassegnata da un ampio margine di discrezionalità, frutto di un ponderato apprezzamento dell'interesse del minore".

UMILIARE L'EX MOGLIE È REATO DI MALTRATTAMENTO IN FAMIGLIA

Corte di Cassazione, Sentenza n. 26571/2008

Infliggere umiliazioni all'ex moglie costituisce una forma di maltrattamento in famiglia che va perseguita come se la coppia non si fosse mai separata. E' quanto sancisce la Corte di Cassazione ricordando che "il reato di maltrattamenti in famiglia (punito dall'art. 572 C.p.) e' configurabile anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza". Secondo Piazza Cavour anche tra gli ex restano "integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale".

CHI TRADISCE IN CASA PERDE I BENI RICEVUTI DAL CONIUGE

Corte di Cassazione, Sentenza n. 14093/2008



Chi tradisce il coniuge con l'amante nella casa coniugale può perdere tutti i beni e le proprietà che il coniuge gli ha cointestato.

Lo ha stabilito la Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione che ha confermato la revocazione per ingratitudine dei beni donati da un signore alla moglie che lo tradiva nella casa coniugale con un giovane partner. L'infedeltà della moglie venne scoperta dal marito più di trenta anni fa, quando la moglie aveva trentasei anni e tradiva il marito con un ventitreenne, incontrandolo nella casa coniugale per diversi anni, fino a quando aveva abbandonato la famiglia per andare a vivere con il nuovo compagno. Per questo la Corte di Appello di Messina le aveva revocato la comproprietà dei beni intestatigli dal marito. La moglie aveva proposto ricorso in Cassazione per chiedere l'annullamento della sentenza.

La Suprema Corte, confermando la sentenza di appello, ha sottolineato che appariva giustificata la revocazione delle c.d. "donazioni indirette" per ingratitudine ai sensi dell'art.801 del codice civile (che parla di "ingiuria grave"), in quanto "l'ingiuria grave richiesta dall'art. 801 quale presupposto della revocazione consiste in un comportamento con il quale si rechi all'onore ed al decoro del donante un'offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona, si da rilevare un sentimento di avversione che manifesti tale ingratitudine verso colui che ha beneficiato l'agente, che ripugna alla coscienza comune"; ciò che costituiva ingiuria grave quindi "non era tanto l'infedeltà coniugale della ricorrente, la quale all'età di trentasei anni, già madre di tre figli, aveva intessuto una relazione con un ventitreenne, protrattasi clandestinamente per vari anni e sfociata nell'abbandono della famiglia per convivere con il nuovo compagno, quanto l'atteggiamento complessivamente adottato, menzognero e irrispettoso verso il marito, all'insaputa del quale la ricorrente si univa con l'amante nell'abitazione coniugale".

ESTIMO IMMOBILIARE BASATO SUGLI STANDARD INTERNAZIONALI



Sono partiti i Nuovi Corsi professionali in Estimo Immobiliare basato sugli standard Internazionali, presentati all'annuale assemblea dei Presidenti dei Collegi Geometri e Geometri Laureati, tenutasi a Roma il 15 luglio scorso. I corsi, organizzati da Geo.Val.Esperti presso tutti i Collegi provinciali e Circondariali, sono programmati a partire dalla prima settimana di settembre 2008 e sono indirizzati a tutti coloro che intendono dare, con la valutazione immobiliare, un aspetto importante alla professione.

Il Corso professionale di perfezionamento è rivolto a Geometri professionisti attivi nel mondo delle stime immobiliari. Sono ammessi, in un numero limitato, i diplomati e/o i laureati non geometri in possesso di elementi comprovanti il raggiungimento di una significativa esperienza nel campo estimativo.

Obbiettivi del corso

- L'applicazione degli Accordi di **Basilea II** enfatizza il ruolo del valutatore immobiliare al servizio dell'attività di erogazione del credito sia in fase di espletamento delle perizie sia in fase di revisione delle stesse.
- Il progressivo processo di armonizzazione della tradizione contabile italiana con le linee guida internazionali (IAS/IFRS) richiede una crescente attenzione al rigore metodologico per la determinazione del fair value.
- La predetta armonizzazione che è realtà per le società quotate in borsa prospettivamente sarà applicata anche alle piccole e medie imprese.
- Le istanze precedentemente indicate sono state recepite dal III Codice delle Valutazioni Immobiliari Italiano edito da Tecnoborsa.
- La definizione del Valore Normale elaborata dalla Agenzia delle Entrate richiede una crescita degli strumenti professionali in grado di accertare il reale valore immobiliare.
- Il corso offre un'introduzione non solo teorica ma anche applicativa delle procedure di valutazione immobiliari secondo gli standard internazionali (IVS) già richiesti da parte di diversi istituti di credito la cui applicazione può avvenire attraverso l'utilizzo di un software specialistico.

Prerequisiti alla partecipazione

Geo.Val.Esperti nel predisporre il programma del corso ha previsto come figura professionale di riferimento il professionista che è già attivo, anche se pur in parte, nel mondo della valutazione immobiliare.

I prerequisiti suggeriti sono una sufficiente:

- Conoscenza base dell'estimo.
- Conoscenza delle norme giuridiche in campo immobiliare.
- Utilizzo di personal computer in ambito windows.

È auspicabile la disponibilità di un personal computer portatile con Windows 2000 o superiore installato per poter partecipare attivamente alle giornate di esercitazione pratica.

Costi

Corso di 5 giornate per complessive 40 ore - 3 giornate consecutive (24 ore) di applicazione teorica e altre 2 consecutive (16 ore) di applicazione pratica eseguite in due momenti successivi e distinti sulla base di un calendario predefinito, 30 partecipanti per ogni aula di lavoro con la presenza di due docenti di provata e qualificata esperienza per la diffusione della parte teorica ed un docente di provata e qualificata esperienza per la diffusione della parte applicativa.

Orari: dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.

Materiale didattico a disposizione di ogni partecipante: Codice delle Valutazioni di Tecnoborsa - Manuale delle Stime Immobiliari - Software STIMATRIX - Slide del Corso - CD delle esercitazioni

Costo del Corso: 800,00 € + IVA

A completamento delle 5 giornate sarà rilasciato un ATTESTATO DI FREQUENZA.

Saranno riconosciuti 40 crediti formativi della formazione continua così come previsto dal Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati.

Per maggiori informazioni Geo.Val.Esperti - via Barberini, 68 – Roma sito www.geoval.it

Email corsi@geoval.it Numero verde 800.911201 - Fax. 06.83391078

ITALIANI MALATI DI LAVORO, TERZI IN EUROPA PER CONDIZIONI STRESSANTI



Fa parlare di se una nuova malattia, il "mal di lavoro", caratterizzata da sintomi quali lo stress, gli attacchi d'ansia, l'insonnia e l'irritabilità. L'Italia, la cui popolazione lavorativa ne soffre per l'11,6%, occupa il 3° posto in Europa, dopo Grecia e Svezia, nella lista delle peggiori condizioni lavorative. Non si tratta di una "battuta" per indicare la diffusione di un atteggiamento di avversione degli individui nei confronti del lavoro. Del mal di lavoro parla il rapporto dell'Ocse sull'occupazione nell'edizione 2008, appena pubblicata, il quale mostra che, in Italia, i problemi di salute mentale legati al lavoro, come stress, insonnia e crisi d'ansia, sono aumentati di 3,2 punti percentuali dalla metà degli anni '90, per il deterioramento delle condizioni di lavoro. A margine delle analisi macroeconomiche, l'organizzazione dei Paesi più industrializzati vuole capire se e quanto gli attuali modelli di organizzazione aziendale incidono sulla salute mentale dei lavoratori. Il quadro che ne esce non è dei più confortanti. Da noi si lavora di più e si viene pagati di meno (quasi il 20% in meno sulla media dei paesi Ocse), e per di più la qualità del lavoro lascia a desiderare. Più di un italiano su dieci, infatti, denuncia disturbi psichici legati al lavoro. L'indagine condotta su 19 paesi europei vede sul podio delle migliori condizioni, i tedeschi; a seguire, gli austriaci e i cechi. La tendenza europea va comunque verso un aumento generale dei disturbi psichici tra la popolazione lavorativa, determinata, senza dubbio, da un'aumentata incidenza delle condizioni di lavoro potenzialmente stressanti.

CONTI DORMIENTI: svegliate i vostri conti, c'è tempo fino al 16 agosto!



C'è tempo fino al 16 agosto per "svegliare" i conti dormienti (fino al 26 per recuperare i libretti postali), quei rapporti bancari rimasti inattivi per almeno 10 anni e del valore di almeno 100 euro, perché non movimentati dai titolari.

"Se i conti non saranno svegliati - avvisa Carlo Pileri, Presidente dell'Adoc - i rapporti verranno chiusi definitivamente e i soldi andranno al Fondo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per risarcire i clienti dei crack finanziari. Basta un versamento, un prelievo, la richiesta dell'estratto conto o la conferma a voler continuare il rapporto. Bisogna stare attenti, c'è il rischio di perdere soldi legittimi. Bene la guida di Abi di istruzioni per l'uso dei conti dormienti, è importante che tutti siano informati al riguardo".

PATENTE, LIBRETTO ED ECODOC

Si chiama EcoDoc, è la carta d'identità dell'impatto ambientale di autoveicoli, mezzi pesanti e motocicli. L'ha inventata Sermetra, 2400 agenzie di pratiche auto sparse in Italia, dopo la convenzione raggiunta col Ced del ministero dei Trasporti. Obiettivo: aiutare gli automobilisti a orientarsi tra i diversi provvedimenti antismog adottati nelle varie città. Le limitazioni al traffico, infatti, fanno riferimento a informazioni in alcuni casi nemmeno presenti nel libretto di circolazione, oppure indicate in modo non aggiornato o difficile da interpretare. Uno dei problemi più diffusi, per esempio, è quello relativo all'identificazione dell'attuale codice Euro del proprio veicolo, codice che spesso non corrisponde alla direttiva comunitaria indicata nel libretto di circolazione; non è raro che una vettura immatricolata quando era in vigore la direttiva Euro 2 sia in realtà già in regola con la normativa Euro 4 (poiché rientra anche nei limiti previsti da quest'ultima). Il documento costa 9 euro e contiene le seguenti informazioni, importanti anche in caso di acquisto (o cessione) di una vettura usata.

- ✓ Normativa CEE su emissioni inquinanti (normativa Euro)
- ✓ Presenza-assenza del filtro anti particolato
- ✓ Emissioni CO2 (anidride carbonica)
- ✓ Emissioni NOX (ossidi di azoto)
- ✓ Emissioni particolato (polveri sottili)
- ✓ Note sugli impianti a gas installati

Fonte : (www.quattroruote.it)

LE FAMIGLIE ITALIANE SEMPRE PIÙ POVERE

I dati dell'Istat che ieri ha presentato la sua indagine sui comportamenti di spesa degli italiani, denunciano una situazione allarmante. Secondo l'Istat e per la prima volta dal 2002, lo scorso anno i consumi in termini reali hanno subito una flessione. Infatti, nel 2007 i consumi sono cresciuti meno dei prezzi e le famiglie italiane hanno condotto una politica di forte economia. L'Istat sottolinea che in media la spesa per generi alimentari e bevande rappresenta il 18,8% della spesa mensile totale. La spesa media mensile per famiglia è stata pari, in valori correnti, a 2.400 euro, con un incremento di 19 euro rispetto all'anno precedente, lo 0,8% in più. I prezzi, invece, sono cresciuti dell'1,8% medio; Secondo gli esperti di Statistica, questa riduzione corrisponde a un cambio di marcia anche nei comportamenti, le famiglie contengono la spesa attraverso le diminuzioni nelle quantità e nelle razionalizzazioni degli acquisti, infatti, più del 30% degli intervistati ha dichiarato di aver limitato gli acquisti o di aver comprato prodotti di qualità inferiore. Nel Mezzogiorno, in particolare, il 55% delle famiglie ha limitato gli acquisti o ha scelto prodotti meno cari e di qualità inferiore quando si trattava di comprare carne, e ben il 59% al momento dell'acquisto del pesce. Risultano invece in aumento le spese per le abitazioni e la sanità. Le difficoltà sarebbero state anche superiori, si fa osservare, se le spese energetiche e per combustibili non fossero state contenute dal clima mite. L'unica quota di spesa rimasta completamente ferma è quella per i trasporti (15%) anche se si è ridotta la percentuale di chi usa il taxi o la propria automobile. Il 60% degli intervistati ha invece dichiarato di aver ridotto gli acquisti per abbigliamento e calzature ed effettivamente la quota di spesa complessiva si è leggermente ridotta, dal 6,4% al 6,3%. È scesa anche la quota di spesa per combustibili ed energia, arredamenti elettrodomestici e servizi per la casa. Sono invece salite le spese per l'abitazione, (dal 26% al 26,7%), quelle per le sigarette (dallo 0,8% allo 0,9%) e quella per i servizi sanitari e la salute (dal 3,5% al 4%). Il cambio di abitudini alimentari e di consumo degli italiani preoccupa non poco le associazioni di categoria: Coldiretti, Confagricoltura Confesercenti, tutte chiedono più controlli nei vari passaggi che vi sono dal produttore al consumatore, I prezzi aumentano in media di cinque volte da chi produce a chi vende. I dati Istat destano allarme in tutte le categorie dimostrano tra l'altro il sempre più marcato divario tra Nord e Sud.



FILTRI CONDIZIONATORI TRASCURARLI È BRUTTA ABITUDINE

Secondo uno studio dell'Acì gli italiani trascorrono in media 531 ore all'anno in auto, ovvero un'ora e mezza al giorno: tuttavia pochi si curano della qualità dell'aria che respirano all'interno degli abitacoli. L'abitacolo di auto in Italia sono circa sette milioni l'anno: troppo poche, visto il parco circolante che supera i trenta milioni di veicoli. L'operazione, secondo l'azienda, andrebbe effettuata ogni 15.000 km per evitare che l'ambiente interno si riempia di pollini, particelle di particolato (come il famigerato PM10), fuliggine, microrganismi e gas come l'ozono. Quest'ultimo, in particolare, si produce per una reazione chimica particolarmente attiva d'estate, come effetto della concomitanza di forti radiazioni solari, temperature elevate e scarsa ventilazione. Il risultato si paga in termini d'irritazione di naso e gola, di tosse e di fastidi all'apparato respiratorio e agli occhi. Tra i controlli dell'auto prima delle vacanze vale la pena ricordare dunque di far effettuare anche quello del filtro dell'impianto di climatizzazione. Fonte : (www.quattroruote.it)

CAMPAGNA CONTRO L'ABBANDONO DEI CANI



Contrastare l'abbandono dei cani, che, specie nell'imminenza delle partenze vacanziera estive, assume proporzioni considerevoli, è l'obiettivo della campagna di sensibilizzazione lanciata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali, frutto della collaborazione con il fotografo Oliviero Toscani. L'immagine della campagna presenta un cane che, con sguardo rivolto all'osservatore domanda: "Tu di che razza sei? Umana o disumana?" rovesciando provocatoriamente un interrogativo che solitamente si pone l'uomo quando parla di animali. Il target dell'iniziativa di comunicazione è quello della popolazione generale, sulla base delle statistiche che indicano che una famiglia italiana su due convive con un animale domestico. La campagna è presente dal 9 luglio sui principali organi di stampa per circa un mese, e dal 21 luglio sui principali circuiti delle reti stradali e autostradali. La campagna sarà particolarmente intensa nelle regioni meridionali dove il fenomeno dell'abbandono risulta più diffuso. Nel 2007 sono stati segnalati al Ministero circa 600.000 cani randagi, di questi meno di un terzo sono ospitati presso canili. L'iniziativa di comunicazione affianca gli strumenti posti in essere dal legislatore e portati avanti da Ministero e Regioni per la lotta al randagismo, come ad esempio l'implementazione della banca dati nazionale dell'anagrafe canina ed il monitoraggio del finanziamento straordinario per l'ammodernamento e la costruzione di canili pubblici previsto dalla legge 376 del 2003.

INTERNET, APRE IL PRIMO CENTRO COMMERCIALE VIRTUALE ITALIANO

Siete stanchi di passare i vostri sabato pomeriggio in affollati centri commerciali ma non volete rinunciare al piacere di curiosare tra una vetrina e un'altra? Martedì prossimo aprirà i battenti Virtuy, il primo centro commerciale virtuale italiano (www.virtuy.com). Una struttura con tanto di scale mobili, ascensori e corridoi ispirata alla piattaforma web di Second Life, che consentirà agli utenti di passeggiare fra una cinquantina di negozi e visionare i prodotti stando comodamente seduti a casa propria. Attraverso una sorta di personaggio da videogiochi, l'utente può entrare in un negozio di elettronica, di scarpe o di abbigliamento e osservare modelli tridimensionali per vedere la foggia di un vestito su un manichino o quella di un paio di sandali, proprio come in un negozio di cemento e mattoni. "Volevamo aggiungere all'esperienza dello shopping su internet l'aspetto emotivo che manca ai tradizionali siti di ecommerce", dice a Reuters Giovanni Mastropasqua, direttore commerciale di Esimple, la società che ha creato Virtuy. "Proprio come nelle boutique vere, non sarà esposta tutta la merce, ma solo i pezzi più significativi", dice Mastropasqua. Gli oggetti esposti in vetrina o sugli scaffali saranno visionabili in tre dimensioni grazie a foto digitalizzate e lavorate con programmi appositi. Per il resto, appariranno menù a tendina che forniranno informazioni sulle varianti e sulle caratteristiche relative ai prodotti non esposti. Non tutti i negozi presenti nel centro commerciale sono visitabili in modalità tridimensionale, avverte Mastropasqua. Per alcuni, come quelli di abbigliamento, l'esperienza tridimensionale può fare la differenza. Per altri invece, come le erboristerie o i negozi di orologi, non dà un valore aggiunto, e il sito si limita quindi ad offrire le applicazioni di un tradizionale negozio online. Come qualsiasi centro commerciale, però, Virtuy vuole anche diventare un luogo di aggregazione, e i suoi architetti hanno studiato la possibilità per gli utenti virtuali di fermarsi a parlare tra loro, attraverso una sorta di chat per scambiare opinioni su prodotti e offerte. Gli spazi commerciali sono interamente personalizzabili e i prezzi degli affitti variano secondo logiche simili a quelle che dominano la realtà: a seconda della posizione del negozio e della sua visibilità, variano dai 1000 ai 15.000 euro all'anno. I creatori di Virtuy dicono di aver preso ispirazione dall'idea alla base di Second Life, ma garantiscono di aver migliorato l'esperienza della navigazione tridimensionale grazie a nuovissimi software più leggeri e veloci. Unico limite di questa tecnologia è che richiede, oltre ad una connessione veloce, anche un computer che vanti buone prestazioni. Fino ad ora, però, oltre alla comodità di non doversi muovere da casa, il segreto dell'ecommerce è stato anche nella competitività dei prezzi che si spuntano in rete. A questo riguardo, Esimple sostiene di essere riuscita ad imporre ai produttori che hanno aderito all'iniziativa di offrire sempre il minor prezzo fra quelli proposti in rete. La struttura è pensata in grande per arrivare ad ospitare fino a 600 esercizi commerciali diversi. Al momento sono una cinquantina i posti prenotati, ma Mastropasqua è ottimista per il futuro e vorrebbe che Virtuy diventasse una vetrina per tutto quello che di meglio si produce in Italia. "Miriamo ad attirare anche i grandi marchi del lusso e della moda made in Italy. Ma per quelli bisogna aspettare. Prima dobbiamo dimostrare che l'idea funziona e poi sono sicuro che arriveranno anche loro". (Fonte: Reuters)

WINDOWS XP LASCIA IL POSTO A VISTA: SE NE VA RIMPIANTO DAGLI UTENTI E PER IL 2010 GIÀ PREVISTO L'ARRIVO DI WINDOWS 7



Finisce ufficialmente l'era di Windows Xp. Il sistema operativo di Microsoft, il più longevo nella storia della software house di Redmond (quasi sette anni), non sarà più acquistabile al dettaglio, né verrà più fornito ai grandi produttori di computer. Sarà tuttavia possibile trovarlo preinstallato all'interno dei notebook di fascia bassa, come l'Eee pc della Asus, almeno fino al 2010. Per tutti i possessori del sistema operativo non c'è però da preoccuparsi: il supporto di Microsoft per il "vecchio" Xp durerà fino al 2014. La difficile successione di Windows Xp spetta ora a Vista, il nuovo nato in casa Microsoft, rilasciato nel gennaio 2007 ed ancora ben lontano dall'aver convinto i consumatori di tutto il mondo. Esose richieste hardware, prestazioni inferiori al predecessore ed alti consumi energetici sono solo alcuni dei difetti riscontrati nel nuovo sistema operativo, che hanno fatto storcere il naso a più di un esperto. Per coloro che non vogliono rinunciare a Xp, e non si spaventano di fronte ad una spesa ulteriore, Microsoft lascia aperta un'altra strada. I possessori di Windows Vista nelle versioni Ultimate e Business, il cui prezzo oscilla tra i 220 e 320 euro, potranno infatti richiedere il downgrade (il ritorno ad una vecchia versione di software). Il futuro di Windows Vista, che ha venduto finora 140 milioni di copie, non sarà però tra i più facili. Forse consapevole dei limiti del suo sistema operativo, Microsoft ha già annunciato per il 2010 l'arrivo del nuovo Windows 7. Il regno di Vista durerà insomma solo altri due anni, tre in totale contro gli oltre sette anni di Xp (rilasciato nell'ottobre del 2001) (Fonte: La Repubblica)



ROAMING, BOLLETTE RIDOTTE DEL 60%

dal 30 agosto parte la seconda tranche di sconti tariffari

Con l'entrata in vigore del regolamento europeo sul roaming (717/2007) in vigore dal 30 giugno 2007, 400 milioni di cittadini in viaggio all'interno dei confini dell'Ue sono in grado di comunicare attraverso le frontiere a prezzi molto più contenuti rispetto alle tariffe praticate dagli operatori telefonici europei. L'Eurotariffa imposta dalla Commissione Ue alle società telefoniche europee ha comportato un risparmio per gli utenti europei che si spinge fino al 60%. Ma i vantaggi non si fermano qui. Dal prossimo 30 agosto, infatti, entrerà in vigore la seconda tranche di riduzioni tariffarie stabilite dalla Commissione grazie alla definizione di limiti superiori per i costi (Iva esclusa) delle chiamate in uscita e entrata, che passeranno rispettivamente dai 49 e 24 centesimi di euro, ai 46 e 22 centesimi. E questo, prima di arrivare a un ulteriore ribasso fino a 0,43 e 0,19 euro previsto per il 30 agosto 2009. Non solo. La Commissione sta analizzando gli effetti generati da questa prima azione legislativa sui costi di altri servizi come quelli degli sms e degli mms. Grazie alla nuova legge dell'Ue, si può conoscere esattamente quanto si paga quando si utilizza il cellulare all'estero. Infatti, oltrepassando il confine di un altro Stato membro dell'Ue si riceverà un SMS che informerà sul prezzo per effettuare e ricevere le chiamate. Il messaggio è gratuito. Si potranno inoltre richiedere prezzi più dettagliati tramite SMS o telefonicamente.

EUROTARIFFA IN EURO AL MINUTO FATTURATO IVA ESCLUSA

	Estate 2007	Estate 2008	Estate 2009
Limite massimo per l'Eurotariffa per chiamate effettuate all'estero	49 centesimi	46 centesimi	43 centesimi
Limite Massimo per l'Eurotariffa per chiamate ricevute all'estero	24 centesimi	22 centesimi	29 centesimi

LE 10 COSE DA SAPERE SUL ROAMING INTERNAZIONALE IN EUROPA

- 1) Eurotariffa al minuto IVA esclusa:
chiamate effettuate all'estero: 49 centesimi
chiamate ricevute all'estero: 24 centesimi
- 2) L'operatore di telefonia mobile è obbligato a offrire un'Eurotariffa a partire dalla fine di luglio 2007.
- 3) Prima dell'entrata in vigore dell'obbligo, era possibile richiedere l'applicazione anticipata di un'Eurotariffa.
- 4) L'accettazione dell'eurotariffa ha consentito di poter disporre di tariffe vantaggiose per il roaming entro un mese dall'entrata in vigore dell'obbligo.
- 5) Per chi non avesse comunicato nulla entro la fine di settembre 2007, l'operatore ha proceduto automaticamente all'applicazione dell'Eurotariffa a meno che non sia stato sottoscritto un pacchetto di roaming speciale
- 6) Qualora si usufruisca di un pacchetto roaming speciale, lo si continuerà a mantenere salvo disdetta
- 7) Grazie alla nuova legge dell'Ue, si può conoscere esattamente quanto si paga quando si utilizza il cellulare all'estero. Infatti, oltrepassando il confine di un altro Stato membro dell'Ue si riceverà un SMS che informerà sul prezzo per effettuare e ricevere le chiamate. Il messaggio è gratuito. Si potranno inoltre richiedere prezzi più dettagliati tramite SMS o telefonicamente
- 8) L'Eurotariffa è disponibile in tutti e 27 Stati membri dell'Unione europea. Si applica soltanto alle chiamate vocali all'interno dell'UE, indipendentemente dal fatto che si sia clienti che effettuano pagamenti anticipati o posticipati del traffico telefonico. Non si applica ad altri servizi di telefonia mobile, quali SMS, MMS o trasferimento dati.
- 9) Il passaggio all'Eurotariffa è gratuito e non influisce in alcun modo sul contratto di telefonia mobile esistente.
- 10) Non vi è alcun obbligo a passare all'Eurotariffa. Chi fosse soddisfatto della propria tariffa originaria di roaming non deve fare altro che comunicarlo al proprio operatore per mantenerla.

Autore: **Gabriele Frontoni** - Fonte: **ItaliaOggi Sette**

CELLULARE SCARICO? PRESTO LO SI POTRÀ RICARICARE BALLANDO



Cosa fare se mentre partecipate ad un festival musicale in mezzo alla campagna la batteria del vostro cellulare si scarica? Semplice: cominciate a ballare. L'operatore di telefonia mobile Orange ha annunciato oggi che, in collaborazione con GotWind, società specializzata in energia rinnovabile, produrrà un caricabatterie che sarà alimentato con l'energia prodotta dal proprietario che balla. I ricaricatori ad energia cinetica saranno sperimentati quest'anno allo storico festival di Glastonbury, che prenderà il via venerdì a Somerset, in Gran Bretagna. Orange ha spiegato che il prototipo pesa come un telefonino ed ha le dimensioni di un mazzo di carte. Si attacca al braccio e sfrutta un sistema di pesi e magneti che genera corrente elettrica, che viene immagazzinata in una batteria che può poi essere impiegata per ricaricare il telefono. "Volevamo creare un prodotto divertente, simpatico e interattivo che incoraggerà gli utenti a farsi una risata mentre il telefono si ricarica e allo stesso tempo sperimenterà un prototipo", ha detto Hattie Magee, responsabile partnership di Orange UK. (fonte: Reuters)

PRONTI PER LE VACANZE?

Informazioni utili per i viaggiatori dell'era dell'informazione

Le tanto sospirate ferie sono arrivate. Per partire a cuor leggero, ecco alcuni consigli utili sulle "cose da fare" prima di spegnere il PC, dimenticare il lavoro e pensare al relax. Dedicare alcuni minuti a organizzare il computer prima di partire può farti risparmiare tempo e imprevisti al ritorno.

Prima di tutto ricordarsi di:

Patch/aggiornamenti: Assicurati di avere installato tutti gli ultimi aggiornamenti dal sito [Microsoft Update](#).

Password: Per essere sicuro che la tua password non scada mentre sei in vacanza, puoi cambiarla in anticipo (se utilizzi Windows Vista, è sufficiente premere **Ctrl+Alt+Canc/Cambia Password**).

Dimensione della casella di posta elettronica: Il rischio è che i messaggi inviati durante la tua assenza possano tornare indietro al mittente con un errore se la casella di posta è piena. È il momento migliore per fare un backup e salvare i messaggi vecchi in un file di archivio. Se usi Microsoft Outlook 2007, seleziona **File/Importa ed esporta/Esporta in un file** e scegli di salvare in un **file delle cartelle personali .PST** (il formato di archiviazione di Outlook). Il programma creerà un unico file con tutta la struttura di cartelle e messaggi.

Messaggio automatico "fuori ufficio": Prima di partire, puoi impostare Outlook 2007 per l'invio di una risposta automatica ad alcune o a tutte le persone che ti invieranno messaggi: **Strumenti/Regole fuori sede**.

Calendario di Outlook : Segnala la tua assenza nel Calendario di Outlook per far sapere ai colleghi che non sei disponibile per eventuali riunioni. Se hai condiviso il Calendario, inserisci le informazioni sulla persona che ti sostituisce nel campo **Oggetto** dell'appuntamento. Per bloccare le ferie, nel Calendario scegli **Nuovo** dal menu **File**, quindi fai clic su **Appuntamento**. Nella casella **Oggetto** digita il tuo nome seguito da ferie. In **Ora inizio** e **Ora fine** seleziona rispettivamente la data di inizio e di fine delle ferie. Seleziona la casella di controllo **Giornata intera**. Modifica l'impostazione **Mostra come Fuori sede**. Fai clic su **Salva e chiudi**.

Bene, ora puoi chiudere tranquillamente il tuo laptop e iniziare a preparare la valigia...**Buone vacanze!**

ESTATE: ECCO COME SALVARE LE NOSTRE CASE DAI LADRI

Estate, case chiuse per ferie. Con l'arrivo della bella stagione, del caldo e delle tanto attese vacanze almeno un italiano su due lascerà la propria dimora, anche se solo per pochi giorni. Attenzione però alle sgradite sorprese al ritorno e ai cosiddetti topi d'appartamento, particolarmente attivi proprio quando le città si svuotano nei mesi clou dell'estate. Ecco allora alcuni utili e pratici consigli per partire tranquilli e godersi il meritato riposo senza preoccupazioni. Occhio alle prese elettriche, all'allarme anti-furto e, soprattutto, ai numeri per le emergenze. Il monito arriva dall'Anammi, l'Associazione Nazionale-europea degli Amministratori d'Immobili, che ha stilato un mini-vademecum, destinato a chi abita in condominio, per evitare di imbattersi al rientro in sgradite sorprese. In primo luogo attenzione all'elettricità. "Un classico del ritorno dalle ferie", osserva Giuseppe Bica, presidente dell'Anammi, "è incappare nelle conseguenze nefaste di un'interruzione di energia. Ecco perché consigliamo di staccare la corrente elettrica o, se non è possibile, tutte le spine di televisione, computer e telefono. Oltre ad eliminare il rischio di danni agli impianti, infatti, le prese elettriche si sono rivelate conduttori di fulmini". Poiché il blocco dell'elettricità è divenuto un fenomeno ricorrente dell'estate italiana, l'associazione raccomanda anche di vuotare il

freezer. Attenzione anche ai rifiuti: dimenticare il sacchetto dell'immondizia in cucina significa ritrovarsi, letteralmente, invasi da cattivi odori e da insetti. Un riguardo particolare va poi dedicato all'allarme anti-furto. "La sirena che suona all'impazzata senza motivo", sottolinea Bica, "è un problema che si previene facilmente: basta affiggere sulla porta il numero dell'azienda che lo ha installato, consentendo ai vicini di risolvere in fretta il problema. Tra l'altro, è anche un buon deterrente per i ladri". A chi sta per partire, infine, l'Anammi consiglia di chiudere l'interruttore dell'acqua, evitando così il rischio di perdite indesiderate. I consigli, validi anche nel caso in cui l'amministratore di condominio parta per le ferie. Dovrebbe essere sua cura tutelare i suoi condomini dalla possibilità di guasti: l'ascensore rotto, la chiave che si spezza nel portone, la piscina condominiale con problemi di depurazione. Per gli abitanti del condominio, dovrebbe quindi essere stilata una comunicazione ad hoc con la lista delle aziende e dei professionisti cui, di norma, ci si rivolge per le riparazioni e la manutenzione, con i relativi recapiti. Nella stessa lista ci saranno anche i "numeri utili", come quello dei vigili del fuoco. In quanto ai piccoli accorgimenti per evitare di ritrovarsi l'appartamento "ripulito" durante il periodo di assenza, è utile ricordarsi di non lasciare in segreteria telefonica messaggi che facciano capire che si è partiti per un certo periodo di tempo; chiedere a una persona di fiducia di ritirare la posta o il materiale pubblicitario dalla cassetta; invitare chi fa le pulizie a rimettere a posto il tappetino una volta asciugato il pavimento davanti la porta di casa; coprire (per chi già lo ha in dotazione) il nuovo contatore dell'Enel, per evitare che siano visibili le due spie luminose che si accendono quando i consumi sono fermi da almeno 20 minuti (in alternativa, lasciare accesa la piccola luce della tv). Oltre, naturalmente, ai vecchi trucchi per rendere la casa rumorosa e "abitata" anche quando non c'è nessuno: far partire ogni giorno la radiosveglia alla stessa ora o installare un timer automatico che faccia accendere in certi orari la luce o la televisione. E poi è importante tenere d'occhio quegli strani segni che a volte compaiono sui muri del palazzo e che l'associazione dei proprietari riproduce sul sito: un triangolo, per esempio, indica la presenza di una donna sola, una croce che c'è una famiglia ricca, mentre alcune lettere rappresentano i momenti in cui è opportuna la "visita" per il ladro (D la domenica, M la mattina, N la notte). Ai trucchi e sistemi fai-da-te si aggiungono però anche interventi più strutturali per rendere più sicura la propria abitazione: grondaie e balconi, robustezza degli infissi, porta d'ingresso preferibilmente blindata e con serrature di tipo europeo (le uniche non duplicabili), casseforti certificate secondo le norme Uni vigenti in materia grate e tapparelle metalliche. Senza considerare le possibilità offerte dal teleallarme (utile per un pronto intervento) e dai servizi di vigilanza, per i quali è possibile stipulare degli specifici contratti. Attenzione però, collegare l'impianto anti-intrusione solamente ad un dispositivo ottico acustico (sirena) potrebbe non essere sufficiente a scoraggiare un malvivente, soprattutto nelle zone decentrate. Per oggetti di valore troppo grandi per essere depositati in cassetta di sicurezza in banca, ci sono poi gli "Hotel delle cose", pronti a custodire i nostri tesori. Attivi in Italia dal 2001, queste strutture sono alberghi dotati di camere climatizzate con sistemi di allarme e telecamere a circuito chiuso. Per ogni cliente c'è un codice personale e una smart card che consente di entrare nella stanza tutti i giorni, tranne la domenica. Le famiglie che hanno in casa oggetti particolarmente preziosi (opere d'arte, libri o gioielli antichi), infine, potranno darli in prestito (comodato) a musei o gallerie d'arte. Se poi nonostante tutto la barriera anti-ladro non funzionasse, il decalogo offre una serie di consigli per limitare i danni del furto: redigere un preciso inventario di tutti gli oggetti di valore, stipulare una polizza assicurativa ad hoc, fare subito denuncia del furto subito e, infine, consultare sul sito Internet della Polizia di Stato (www.poliziadistato.it) la bacheca della refurtiva recuperata, dove si trova un catalogo fotografico: se si è fortunati, il vecchio quadro di famiglia si può anche ritrovare lì.



LA TUA ALIMENTAZIONE È DAVVERO GIUSTA?

La corretta alimentazione è fondamentale per una buona qualità di vita e per invecchiare bene. La salute, infatti, si conquista e si conserva soprattutto a tavola, imparando sin da bambini le regole del mangiare sano. Il tradizionale modello alimentare mediterraneo è ritenuto oggi in tutto il mondo uno dei più efficaci per la protezione della salute ed è anche uno dei più vari e bilanciati che si conoscano. Questo semplice test ti permette di ricevere alcuni consigli e semplici regole generali per mangiare bene, gli stili di vita corretti e una regolare attività fisica. Ma va sottolineato che se si vuole perdere qualche chilo o in caso di disturbi e allergie connesse all'alimentazione è necessario rivolgersi al medico e non alla diete "fai da te".

[VAI AL TEST »](#)

PUBBLICITA' INGANNEVOLI

Televisione, internet e cellulare, propongono pubblicità che spesso risultano ingannevoli. Il cittadino può rivolgersi al Garante della Concorrenza e del Mercato che ha attivato uno speciale **numero verde gratuito 800166661** per i consumatori che volessero segnalare presunti casi di pratiche commerciali scorrette, pubblicità ingannevole e occulta. Il *call center* funziona dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 14.



SIAMO IN PIENA ESTATE. ECCO LE OFFERTE VACANZE DA PRENDERE AL VOLO

Estate voglia di Vacanze e di risparmio. Dopo un anno inteso di attività professionale, siamo disposti a partire per ritrovare l'energia. Se ancora sei indeciso, ma vuoi approfittare di un viaggio super scontato o scoprire notizie, suggerimenti idee, le destinazioni, gli orari dei voli e dei traghetti, vai al sito www.lastminute.com 5000 pacchetti ti addendono, come soluzioni negli agriturismi, caselli, relais, hotel.

Bibione (Ve) una settimana in pensione completa 462 euro a testa (servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e lettino compreso) animali ammessi. Info : tel. 043143207, www.hoteljasminum.it

Otranto in uno dei gioielli della costa pugliese, con spiagge famose, la camera doppia con colazione parte da 40 euro al giorno. Non accettano animali. Info : Palazzo dei Mori, tel. 0836801088, www.palazzodemori.it

Elba il sito www.villanao.it propone un confortevole appartamento per 4 persone nei pressi di Capoliveri a partire da 462 euro la settimana. No ai cani.

Marche nelle sue colline dell'entroterra ci sono gioielli artistici tutti da scoprire. Borghi in cotto, come San Ginesio, paesi che ospitano capolavori rinascimentali, come Monte San Giusto. Per dormire nel verde c'è la Ginestra a Montelparo (Ap), con piscina, campi da tennis e un maneggio con una decina di cavalli. Da qui, in 30 minuti d'auto, si arriva in uno dei posti più spettacolari d'Europa conosciuto come Parco dei Sibillini o sulle spiagge della Riviera adriatica. Camera doppia in mezza pensione da 54 euro a testa, appartamento per quattro da 750 euro a settimana. Bambini gratis fino a due anni, sconto del 60% dai 3 ai 6, del 30% dai 7 ai 12. Animali ammessi. Info: tel. 0734780449, www.laginestra.it

Merano è la località ideale che offre mille ed una opportunità. Elegante e mondana, regala tantissimi eventi e spettacoli ed è il punto di partenza per escursioni sui monti circostanti. Appena fuori dal centro, in collina, c'è il Romantik Hotel Oberwirt, un tempo locanda oggi resort di charme. L'albergo offre agli ospiti convenzioni speciali per il maneggio e il golf e nel contempo garantisce il massimo relax. Info : www.oberwirt.com

Valtournenche (Ao) La meta giusta per abbinare camminate in montagna con visite a luoghi storici suggestivi. Nel b&b Le Petit Nid, una piccola e graziosa baita con piscina e escursioni guidate di nordic walking (anche notturne) e sconto del 10% per entrare alle Terme di Pré-St-Didier, si parte da 25 euro a persona in doppia con prima colazione. Animali accettati. Info: tel. 016693051, www.lepetitnid.com

Tunisia La magia delle dune di sabbia di Douz, gli scavi di Cartagine, i merletti di pietra di Tozeur e la medina di Sousse, avvolti dai profumi e dagli odori delle spezie, fa di questa destinazione una sorpresa continua. Una settimana in tour in bus, con guida che parla italiano, pensione completa e volo dall'Italia, costa a partire da 650 euro. Puoi anche risparmiare 200 euro se prenoti 45 gg prima. Info: tel. 0171311710, www.francorosso.it

Corsica L'isola francese è il paradiso non solo degli umani che amano il mare e le vacanze in libertà. Puoi soggiornare in un parco alberato a 100 metri dalla spiaggia, dove ci sono 17 appartamenti. Trilocale con 5-7 posti letto da 420 euro a settimana, utenze incluse. Info: tel. 0258394, www.aviomar.it
Il traghetto Moby Line per Bastia da Genova e Livorno : parte da 5 euro per l'auto.

Mauritius "Una perla che distilla dolcezza sul mondo" Così lo scrittore Joseph Conrad definiva questa splendida isola vulcanica dell'Oceano Indiano. Sulla costa nord c'è Legendes un resort di lusso costruito secondo i principi della bioarchitettura. 8 giorni/6 notti in camera doppia, con mezza pensione e volo da Milano, costano a partire da 1.410 euro a persona. Info Kuoni: tel. 199303044, www.kuoni.it



PRIMA DI PARTIRE PER LE FERIE ADOTTA UN DELFINO

Prima di andare in vacanza, cliccate su www.adottateundelfino.it e lasciate un contributo per tutelare questa specie minacciata, finanziando i centri di ricerca di Caprera e Lampedusa. E' un'idea del Cts. Per saperne di più tel. 0664960384

QUANDO VAI IN VACANZA CON FIDO

Ecco le cose indispensabili da sapere se pensi di andare in vacanza nei Paesi dell'Unione Europea con il tuo amico a quattro zampe : cane, gatto o furetto.

- L'animale deve avere il suo passaporto i dati anagrafici che riepiloga i dati anagrafici del padrone e certifica le eventuali vaccinazioni effettuate: lo stabilisce un Regolamento europeo del 2003. Per ottenere questo documento, bisogna rivolgersi al servizio veterinario dell'Asl; il prezzo da pagare varia da regione a regione.
- E' sempre obbligatoria la vaccinazione antirabbica che deve essere effettuata per tempo, almeno 21 giorni prima della partenza.
- Molti paesi applicano regole sanitarie più restrittive, perciò se non si vuol rischiare di modificare i programmi all'ultimo minuto, conviene informarsi subito.



Vai al sito dell'Ente Nazionale protezione animali www.enpa.it e clicca sulla voce *in vacanza*.

RINFRESCA IL TUO INGLESE PRIMA DI METTERTI IN VIAGGIO



Quanto tempo è trascorso dal tuo ultimo corso di inglese? E dall'ultima telefonata in lingua? E dal tuo ultimo soggiorno? Forse è proprio il caso di **rinfrescare il tuo inglese** prima delle prossime vacanze con questi brevi filmati. In collaborazione con ENGLISHOOL, una serie di **pillole di grammatica inglese** per il manager, il dipendente o il turista che desidera rinfrescare il suo inglese prima di un viaggio o di un incontro in lingua. Una lingua si impara prima di tutto ascoltandola e avendo un rapporto **continuo e costante** con essa, per questo è consigliata una **fruizione quotidiana** di ogni singola lezione ai fini di un apprendimento effettivo e permanente nel tempo. Oltre alle videolezioni, si può scaricare **materiale testuale in formato pdf** contenente la traduzione di ogni lezione per una rilettura a posteriori.

Per la comprensione delle lezioni è sufficiente una **conoscenza elementare** della lingua. Ogni pillola ha la durata di **2 minuti circa**. Per un corretto apprendimento si consiglia un tempo di fruizione di circa 15 minuti per ciascuna lezione, variabile a seconda della conoscenza pregressa della lingua.

- Lezione 1 - [Subject Pronouns](#)
- Lezione 2 - [The verb "to be"](#)
- Lezione 3 - [Questions and answers](#)
- Lezione 4 - [Possessive, Demonstrative adjectives](#)
- Lezione 5 - [Nouns](#)
- Lezione 6 - [The definite article](#)
- Lezione 7 - [More about the definite article](#)
- Lezione 8 - [The indefinite article](#)
- Lezione 9 - [Modifying adjectives](#)
- Lezione 10 - [The expressions "there is", "there are"](#)

Il corso rapido di inglese presentato da ENGLISHOOL è ideato per soddisfare il manager, ma anche il dipendente o il turista, che normalmente ha poco tempo da dedicare allo studio ma che sa benissimo che non può esimersi dal farlo.


Seguire le lezioni sul telefonino



Se hai uno smartphone con sistema operativo Windows Mobile, puoi seguire le pillole di inglese anche direttamente sul display del telefonino. Basta scaricare il file ZIP di seguito con tutti i video del corso e trasferirli sul tuo telefono tramite connessione USB o bluetooth. In questo modo potrai seguire il corso comodamente in qualunque posto ti trovi.

[Scarica tutti i video in formato ZIP](#) (21 Mbyte)

AVETE PROGRAMMATO UN VIAGGIO ALL'ESTERO? SEGNALATE LA VOSTRA DESTINAZIONE ... "DOVE SIAMO NEL MONDO", UN SERVIZIO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI



"Dove siamo nel mondo" è un servizio del **Ministero degli Affari Esteri** che consente agli italiani che si recano temporaneamente all'estero di segnalare - su base volontaria - i dati personali, al fine di permettere **all'Unità di Crisi**, nell'eventualità che si verificano situazioni di grave emergenza, di pianificare con maggiore rapidità e precisione interventi di soccorso. In tali circostanze di particolare gravità è evidente l'importanza di essere rintracciati con la massima tempestività consentita e - se necessario - soccorsi. E' possibile effettuare le segnalazioni in una banca dati (custodita ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali) **a partire da 30 giorni prima del viaggio. I dati sono automaticamente cancellati 2 giorni dopo la data di fine viaggio indicata.**

E' possibile effettuare la segnalazione del viaggio tramite:



[Web](#)



[SMS](#)(servizio attivo a livello sperimentale)



[Telefono](#)(servizio attivo a livello sperimentale)

I dati verranno utilizzati solo in casi di comprovate e particolarmente gravi emergenze come le grandi calamità naturali, gli attentati terroristici, le evacuazioni, etc.

I dati relativi al viaggio che si intende effettuare all'estero verranno utilizzati esclusivamente a fini istituzionali, per consentire cioè di essere rintracciati in casi di emergenze di particolare entità e gravità..

Il servizio è riservato ai cittadini italiani. La segnalazione non è considerata una prova del possesso della cittadinanza italiana. Per gli italiani che risiedono all'estero, la segnalazione è consigliabile qualora si rechino in un Paese estero diverso da quello di residenza anagrafica.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI VAI SUL SITO www.dovesiamonelmundo.it

VOLO AEREO - SMARRIMENTO BAGAGLI: DOVE RIVOLGERSI E COME COMPORTARSI

Ecco alcuni consigli per quanti, loro malgrado, sono incappati in tale disservizio.

La prima **cosa da fare, in caso di mancata riconsegna all'arrivo a destinazione del bagaglio registrato**, è aprire un rapporto di smarrimento, facendo constatare l'evento - prima di lasciare l'aerea riconsegna bagagli - presso gli uffici *Lost and Found* dell'aeroporto di arrivo.

A tal fine è necessario compilare gli appositi moduli, comunemente denominati P.I.R. (Property Irregularity Report). Se entro **21 giorni** dall'apertura del "Rapporto di smarrimento bagaglio" non si ricevono notizie sul ritrovamento, per dare impulso alla pratica di risarcimento è necessario spedire una raccomandata a. r. alla compagnia aerea con la quale si è viaggiato. Analoga procedura anche per i casi in cui il bagaglio originariamente smarrito venga ritrovato: in questo caso il termine di 21 giorni decorrerà dalla data di effettiva avvenuta riconsegna. In entrambi i predetti casi bisogna inviare in fotocopia i seguenti documenti:

- codice di prenotazione del volo in caso di acquisto via internet oppure della ricevuta in caso di biglietto cartaceo;
- modulo P.I.R. rilasciato in aeroporto;
- talloncino di identificazione del bagaglio;
- prova dell'eventuale avvenuto pagamento dell'eccedenza bagaglio;
- elenco del contenuto del bagaglio in caso di smarrimento;
- elenco dell'eventuale contenuto mancante nel caso di bagaglio ritrovato;
- scontrini e/o ricevute fiscali nei quali sia riportata la tipologia della merce acquistata in sostituzione dei propri effetti personali contenuti nel bagaglio;
- indicazione delle proprie coordinate bancarie complete.

Ricordatevi, quindi, di conservare da subito tutti questi documenti, ivi compresi quelli relativi alle spese che è stato necessario sostenere in seguito allo smarrimento dei bagagli.

E possiamo adesso all'entità dei risarcimenti dovuti ai passeggeri.

Il consumatore, in caso di smarrimento o di ritardata consegna, ha diritto ad un risarcimento fino a euro 1.100,00 circa dalle compagnie aeree dell'Unione Europea e dei paesi che aderiscono alla Convenzione di Montreal. La stessa entità di risarcimento spetta poi al passeggero che ha subito il danneggiamento del bagaglio, e ciò a prescindere dalla modalità di consegna, avvenuta cioè regolarmente o in ritardo in seguito a smarrimento. Anche in questa ipotesi è necessario spedire una raccomandata, il cui termine, però, è più breve: sette giorni. **Fate attenzione all'osservanza di questi termini perché i vettori aerei spesso eccediscono il ritardato invio del reclamo.** Diverso, infine, il risarcimento dovuto dalle compagnie aeree dei paesi che aderiscono alla convenzione di Varsavia, che è di circa 18 euro per chilogrammo.

Ma non mancano le sentenze che riconoscono ai passeggeri un risarcimento superiore a quello previsto sia dalla convenzione di Varsavia che da quella di Montreal.



APPROFONDIMENTO

BIOEDILIZIA

CHE COSA E'?

La **bioedilizia** è quell'insieme di accortezze che portano a realizzare immobili con basso impatto ambientale.

Una buona progettazione di un edificio bio-edile dovrà tener conto sia della riduzione dei consumi energetici che del risparmio di materie prime (es. acqua), inoltre viene altresì considerata la manutenzione degli edifici, per poter così ridurre i costi di gestione del fabbricato stesso, e non per ultimo si dà molta importanza alla realizzazione di un fabbricato confortevole per i residenti.

COME NASCE?

La società contemporanea con le sue trasformazioni e di conseguenza la situazione ambientale che si è andata a creare nel nostro pianeta hanno aperto, negli ultimi anni, ad una riflessione progettuale, anche in considerazione del fatto che l'attività edilizia incide per circa un terzo sul consumo totale di energia nel mondo.

Adesso anche in Italia sta crescendo la cultura del risparmio energetico, riscontrando interesse da parte degli operatori del settore, così si diffonde un concetto di basso consumo quale peculiarità per costruire il nuovo e per il recupero dell'esistente.

A questo punto è giusto introdurre un altro importante concetto: quello dello sviluppo sostenibile, che secondo il Rapporto Brundtland introdotto nel 1987 è definibile come segue: "lo sviluppo è sostenibile se soddisfa i bisogni delle generazioni presenti senza compromettere quelli delle generazioni future".

COME SI PUO' ATTUARE?

Dopo molti anni, tutt'oggi applicare la bioedilizia non è molto facile, prima di tutto sono i committenti stessi che non si rendono conto delle conseguenze ambientali delle proprie azioni; anche se si sta assistendo ad un cambiamento di comportamenti dovuto alla paura per la salute.

Tenendo conto di quanto detto, un progetto ecocompatibile, oltre a rispondere e soddisfare a pieno le esigenze dell'utente, deve necessariamente promuovere lo sviluppo sostenibile, considerando tre criteri: economico, ambientale e sociale. La progettazione ecocompatibile deve garantire condizioni di benessere con basso livello di inquinamento e ridotto consumo di risorse ambientali. Il giusto obiettivo è diffondere questo tipo di approccio per renderlo integrato con il normale iter progettuale.

Diminuire il fabbisogno energetico per il riscaldamento è una prima risposta ai nostri quesiti, porterebbe la diminuzione di inquinamento atmosferico, eviterebbe la scomparsa delle foreste e scongiurerebbe una catastrofe climatica, i paesi del nord Europa ci insegnano che una coibentazione progettata bene e correttamente realizzata salvaguarda il nostro ambiente e contemporaneamente il nostro portafoglio.

La scelta di materiali da costruzione ed isolanti è di importanza fondamentale, poiché influisce sull'ambiente e sulla salute degli abitanti. Gran parte dei materiali abitualmente utilizzati richiedono grandi consumi d'energia, consumano importanti risorse naturali e contengono anche sostanze nocive.

Materiali quali fibre vegetali, pietra, argilla, calce, ecc. sono ancora oggi abbondanti e le nostre scorte di legname con una giusta gestione dei boschi possono essere garantite o migliorate; inoltre i materiali sopra citati producono poco o niente inquinamento, sono facilmente riciclabili, e soprattutto una volta terminata la loro funzione edile, vengono facilmente riassorbiti nei cicli naturali dell'ambiente.

L'utilizzo di questi tipi di materiali naturali ed ovviamente soluzioni tecniche orientate ad una maggior qualità edilizia comportano basse spese di gestione, semplice ed economica manutenzione e benefici in termini di salute.

Quello che dobbiamo incrementare è una nuova condotta del progettare e del costruire; bisogna tener conto di particolari standard costruttivi basati su: integrazione di tecnologie e materiali che consentano un'elevata qualità abitativa e una notevole riduzione dei consumi energetici.

Gli edifici che dobbiamo progettare dovranno: essere molto coibentati e senza ponti termici, in modo da diminuire notevolmente il fabbisogno annuale di riscaldamento, in alcuni casi tanto da poter rinunciare ad un riscaldamento tradizionale.

Poche semplici regole possono aiutarci:

- ✓ Esecuzioni prive di ponti termici,
- ✓ Eccellente tenuta all'aria dell'involucro edilizio,
- ✓ Finestre e vetri adeguati in funzione del clima, per quanto riguarda i vetri essi debbono avere un elevato grado di trasmissione della radiazione solare, così da consentire, anche in inverno, un guadagno termico netto,
- ✓ Per la produzione e la distribuzione di acqua calda rendere le dispersioni termiche al minimo,
- ✓ Utilizzo intelligente ed efficiente della corrente elettrica.
- ✓ Per facilitare la comprensione ora si forniscono alcuni esempi pratici:
- ✓ Pannelli solari termici e/o fotovoltaici: prevedere la loro installazione per la produzione di acqua calda ed energia elettrica, fin dalla progettazione dell'edificio, non costa molto.
- ✓ Serre: questi ambienti vanno progettati come la tipica serra, assorbono il calore solare e lo riutilizzano per scopo energetico, come il riscaldamento.
- ✓ Illuminazione naturale: una buona gestione della luce esterna aumenta la luminosità interna e riduce il consumo di energia elettrica.
- ✓ Climatizzazione/raffrescamento naturale: anche in questo campo possono essere utilizzate risorse naturali e rinnovabili, con l'uso di condotti d'aria sotterranei, con una gestione delle ventilazioni naturali e dei movimenti d'aria; in questo modo si evita l'utilizzo di climatizzatori elettrici, per cui il risparmio è chiaro a tutti.
- ✓ Immergere la casa nel verde: non significa costruire nei boschi, ma integrando il verde e la natura nelle località urbane residenziali si migliora la qualità della vita.
- ✓ Risparmio energetico: tutto quanto detto comporta una minor spesa per chi abiterà questi immobili, la spesa per l'energia viene ridotta fino al 50%, ed inoltre si contribuisce all'abbattimento dell'inquinamento.
- ✓ Ovviamente questi accorgimenti non vanno in alcun modo ad influire sulle comodità del vivere moderno.

COME SI VALUTA?

Negli ultimi anni, a livello internazionale, si sono ricercati dei sistemi di certificazione energetico ambientale per valutare le prestazioni degli edifici durante il ciclo della loro vita. Alcuni sistemi sono arrivati ad una definizione che permette di ottenere una precisa indicazione sulle prestazioni degli edifici.

SISTEMI DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE DEGLI EDIFICI

Building Research Establishment Environmental Assessment Method (BREEAM)

Questo oltre ad essere il primo sistema di valutazione e certificazione degli edifici è forse anche il più conosciuto.

Il BREEAM è un metodo per valutare la qualità ambientale delle costruzioni e definire i criteri costruttivi ambientalmente più corretti per il miglioramento della qualità dell'ambiente interno, che tuteli la salute degli occupanti, sviluppatosi in Gran Bretagna.

Gli obiettivi che si devono raggiungere sono i seguenti:

- pianificatori, progettisti e utenti possano rispondere alla domanda di edifici ambientalmente corretti;
- far conoscere quale importanza rivestono gli edifici in relazione al buco nell'ozono, all'effetto serra ed alle piogge acide;
- ridurre l'impatto ambientale a lungo termine.

Ovviamente l'applicazione del metodo è volontaria ed infine viene rilasciato il certificato che

attesta le prestazioni dell'edificio e della sua gestione.

L'articolazione per quanto concerne la progettazione e la gestione è suddivisa in 4 fasi:

1. il progetto dell'edificio in generale;
2. la gestione dell'edificio in generale;
3. il progetto (degli interni) da parte dell'occupante;
4. la gestione da parte dell'occupante.

Ciascuna fase è composta da una serie di criteri ambientali, anch'essi divisibili in categorie:

1. protezione dello strato di ozono;
2. utilizzo dell'energia;
3. qualità degli ambienti interni;
4. conservazione delle risorse;
5. luogo e trasporti: favorire l'integrazione dei mezzi di trasporto pubblici e predisporre accessi pedonali e parcheggi per biciclette.

Il punteggio di ciascun parametro va da 0 a 10, per alcuni parametri c'è un coefficiente di importanza così da dare una priorità rispetto agli altri all'interno della stessa area; a questo punto il punteggio ottenuto è moltiplicato per il fattore di ponderazione. Effettuata la valutazione e stabiliti i crediti per ciascun parametro, viene rilasciato un certificato che attesta le prestazioni dell'edificio.

Ecoprofile

Questo metodo di classificazione degli edifici si è sviluppato in Norvegia. Il metodo, grazie alla collaborazioni di istituzioni pubbliche e private, è stato sperimentato su undici strutture: otto edifici per uffici esistenti, due in progetto e una scuola.

Questo metodo rileva i fattori di rischio associati all'edificio ed è in grado di riconoscere le soluzioni più "verdi" e di premiarle; possono essere valutati sia edifici esistenti che progettarne di nuovi. Per quanto concerne gli edifici preesistenti, la valutazione diventa punto di discussione per la vendita e l'affitto. Con questo metodo si possono programmare interventi di riconversione e di ammodernamento ecologicamente corretti. Va inoltre considerato che un ambiente di lavoro salubre aumenta la produttività e riduce le assenze per malattia.

Per i nuovi edifici, nel progetto sono individuabili degli obiettivi collegati all'eco-efficienza; il tutto è basato sulla catalogazione di alcune variabili associate all'edificio, alla sua gestione, alla sua manutenzione e all'utilizzo, a questo scopo vengono valutate 142 variabili, suddivise in:

- ✓ energia;
- ✓ clima interno,
- ✓ inquinamento;
- ✓ ambiente esterno.

Eco-Quantum

Questo è il metodo utilizzato in Olanda, e fornisce agli addetti del settore edile utili informazioni riguardanti l'impatto ambientale dell'immobile nel suo complesso, e non più in base alla somma dell'impatto delle diverse componenti edilizie.

Ogni elemento non è più a se stante ma viene condizionato e/o condiziona qualche altro elemento, proprio per questo è importante che i materiali di costruzione non siano più scelti alla fine della progettazione, ma bensì all'inizio, in quanto in base a queste scelte variano le conseguenze e quindi il risultato finale dell'edificio.

Con questo metodo vengono considerati gli effetti che si hanno sull'ambiente per l'intero ciclo di vita dell'edificio; si parte dall'estrazione delle materie prime fino ad arrivare alla demolizione finale, passando per l'uso dell'energia, la fase di manutenzione durante la vita del fabbricato, tenendo inoltre conto delle differenze di durabilità tra i vari componenti. Il metodo Eco-Quantum consente anche di scegliere tra demolizione e riqualificazione.

Green Building Challenge

Questo strumento di valutazione è stato realizzato con la collaborazione di 24 nazioni, con lo scopo di sviluppare i sistemi di certificazione finora elaborati, in modo da creare uno standard internazionale di riferimento per la certificazione degli edifici.

Il Green Building Challenge consente di fare la valutazione dell'impatto ambientale di una costruzione, sia esistente che di nuova realizzazione ed è utilizzabile per edifici residenziali, uffici e scuole; viene attribuito un punteggio di performance all'edificio, consentendone così una classificazione in una scala di qualità.

Il sistema GBC valuta sia le prestazioni generali degli edifici (sarà possibile confrontare edifici

collocati in realtà geografiche differenti) attraverso degli "indicatori di sostenibilità ambientale", sia altre prestazioni più specifiche degli edifici individuati come casi-studio (tenendo conto delle peculiarità tipiche del contesto in cui sorgono) con l'utilizzo della "prestazione verde".

Attualmente esistono quattro indicatori di sostenibilità ambientale:

- ESI-1: il consumo annuale di energia primaria per il funzionamento dell'edificio;
- ESI-2: il consumo di territorio per la costruzione dell'edificio;
- ESI-3: il consumo annuale di acqua per il funzionamento dell'edificio;
- ESI-4: le emissioni annuali in atmosfera causate dal funzionamento dell'edificio.

Oltre a questi quattro indicatori fondamentali, ogni team nazionale può definirne ulteriori, ritenuti importanti per completare o per perfezionare la classificazione degli edifici da testare.

Anche per quanto concerne la prestazione verde esistono quattro ambiti:

- l'area della prestazione;
- la categoria della prestazione;
- il criterio della prestazione;
- il sub-criterio della prestazione.

Ora passiamo agli aspetti specifici, come già detto i criteri e i sottocriteri vengono definiti dai team nazionali e sono di seguito riportati:

AREE E CATEGORIE DI VALUTAZIONE	
1. Consumo di risorse	1.1 Energia
	1.2 Suolo
	1.3 Acqua
	1.4 Materiali da costruzione
2. Carichi ambientali	2.1 Emissione di gas serra
	2.2 Emissione di sostanze che distruggono l'ozono stratosferico
	2.3 Emissione di sostanze che contribuiscono all'acidificazione
	2.4 Rifiuti solidi
	2.5 Acque di scarico
	2.6 Impatti dovuti al traffico
3. Qualità dell'ambiente interno	3.1 Qualità dell'aria e ventilazione
	3.2 Comfort termico
	3.3 Illuminazione naturale e artificiale
	3.4 Rumore
4. Qualità dell'edificio	4.1 Flessibilità e adattabilità
	4.2 Controllabilità degli impianti
	4.3 Mantenimento della prestazione
	4.4 Qualità dei servizi e sviluppo del sito
5. Prestazioni economiche	5.1 Costi durante tutto il ciclo di vita
	5.2 Costo del capitale
	5.3 Costi di gestione e manutenzione
6. Qualità di progettazione	6.1 Processo di costruzione
	6.2 Definizione delle prestazioni
	6.3 Pianificazione delle operazioni di gestione e di manutenzione
	6.4 Pianificazione delle infrastrutture

Per questo sistema è stata approntata una scala di valutazione che va da -2 a 5 dove: -2 indica prestazioni fuori standard, 0 rappresenta lo standard (benchmark) della prestazione; i punteggi da 1 a 5 simboleggiano il miglioramento della prestazione rispetto allo standard. Questo metodo, rispetto agli altri prima elencati, non ha limite in quanto non è legato a realtà geografiche, ma condivisibile ed adattabile alle condizioni locali di applicazione, sempre mantenendo uguale terminologia e struttura di base. Ogni nazione ha il suo team che deve adeguare il sistema alla sua realtà locale, dando un valore ed un peso ai vari criteri. Infatti, il sistema GBC riflette le diverse priorità ambientali, le tecnologie e le particolarità costruttive e culturali delle diverse nazioni.

"Protocollo ITACA" per la valutazione energetico - ambientale di un edificio.

Nel 2001 in Italia, per formulare regole condivise, si è ritenuto necessario avviare un confronto tra varie regioni.

Oggi, in Italia, gli edifici bio-edili sono valutati in base alle loro performances, il principale sistema di valutazione (riconosciuto anche a livello internazionale) è il Protocollo ITACA, un sistema di valutazione della sostenibilità energetica ed ambientale, messo a punto ed approvato il 15 gennaio 2004, dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni Italiane. Questo protocollo è stato reso necessario per uniformare le regole tra le varie regioni.

Il protocollo è composto da settanta schede che valutano ogni requisito riguardante l'ecosostenibilità del progetto; tiene in considerazione i requisiti di benessere e di fruibilità delle opere edilizie che mantengano come è attualmente, o addirittura migliorino, la qualità della vita, rispettando però i limiti ricettivi degli ecosistemi e tenendo conto della possibilità di rinnovo delle risorse naturali, diminuendo anche il consumo di energie non rinnovabili.

Questo sistema prevede una valutazione che parte da zero (semplice rispetto delle norme) ed arriva fino a cinque (realizzazione secondo criteri sperimentali). Molta importanza viene data al valore due che rappresenta un notevole miglioramento rispetto a quello che sono attualmente i metodi costruttivi, inoltre tale livello consente l'accesso ad alcune agevolazioni finanziarie, sia per il proprietario che per il costruttore.

Il Protocollo è applicato, opportunamente adeguato, anche per la valutazione di: edifici pubblici, uffici, zone commerciali e ne è prevista l'applicazione anche per gli ospedali.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

In realtà non esiste in Italia una vera e propria normativa di riferimento, ma posso essere presi spunti dalle seguenti normative

- ✓ DECRETO LEGISLATIVO 29 dicembre 2006, n.311
- ✓ Decreto Legislativo 19/02/07
- ✓ Agenzia delle Entrate
- ✓ DIREZIONE CENTRALE NORMATIVA E CONTENZIOSO
- ✓ Circolare del 31/05/2007 n. 36
- ✓ Oggetto: Detrazione d'imposta del 55% per gli interventi di risparmio energetico previsti dai commi 344- 345- 346 e 347 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007)
- ✓ Decreto Ministeriale 19/02/2007
- ✓ Decreto Ministeriale 11/03/2008

Ricevi questa newsletter per esserti iscritto con comunicazione inviata all'indirizzo donnegeometra@libero.it. Il tuo indirizzo di posta elettronica potrebbe essere stato reperito in rete. Se vuoi cancellare la tua iscrizione, puoi farlo inviando una e-mail allo stesso indirizzo con scritto **C**

